

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

449° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2004

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	3
4 ^a - Difesa	»	26
5 ^a - Bilancio	»	63
7 ^a - Istruzione	»	67
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	74
12 ^a - Igiene e sanità	»	78
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	82

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul «dossier Mitrokhin» e l'attività d' <i>intelligence</i> italiana	<i>Pag.</i>	85
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . .	»	86
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	»	88

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	91
-----------------------------------------------------	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2004

347^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
ZANCAN

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(2951) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, in materia di permanenza nell'ufficio dei giudici per le indagini preliminari e dei giudici per l'udienza preliminare

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di martedì 18 maggio 2004.

Il presidente ZANCAN dà conto del parere reso dalla 1^a Commissione permanente.

La Commissione conferisce poi mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La Commissione conviene infine di richiedere la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, riservandosi la Presidenza di acquisire il consenso dei Gruppi non presenti in Commissione al momento della deliberazione.

(1639) *DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui*

(2851) *VALDITARA. – Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di martedì 18 maggio 2004.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti presentati relativi al disegno di legge n.1639 e già pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 maggio 2004.

Interviene il relatore FEDERICI (*FI*) il quale, rifacendosi alle considerazioni emerse nel corso dell'ultima seduta, richiama l'attenzione sul fatto che la previsione di un meccanismo estintivo del reato di deturpamento a fronte di condotte riparatorie è già contenuta nel vigente articolo 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000. Conseguentemente, se la Commissione accogliesse la sua proposta di lasciare alla competenza del giudice di pace l'ipotesi del deturpamento semplice e di attribuire invece alla competenza del tribunale l'ipotesi aggravata, sarebbe sufficiente, per recepire le indicazioni che in questo senso sono state formulate nel corso del dibattito, configurare sul modello del citato articolo 35 un meccanismo di estinzione del reato di deturpamento aggravato.

Il senatore Luigi BOBBIO (*AN*) ritiene che però la scelta di lasciare al giudice di pace la competenza per l'ipotesi del deturpamento semplice, prevedendo per lo stesso la sola pena pecuniaria, così come proposto nell'emendamento 1.2 del relatore, non assicurerebbe un risultato adeguato sul piano dell'efficacia deterrente della nuova normativa.

Il presidente ZANCAN fa presente che sarebbe comunque necessario definire le sanzioni relative all'ipotesi semplice di deturpamento tenendo conto delle peculiarità che contraddistinguono il sistema sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace.

Sotto un diverso profilo ritiene opportuna una riflessione *ad hoc* sui rapporti intercorrenti fra il reato di danneggiamento, da un lato, e quello di deturpamento dall'altro.

Il relatore FEDERICI (*FI*) ritiene che, recependo il suggerimento del senatore Luigi Bobbio, si potrebbe prevedere per l'ipotesi semplice del reato di deturpamento la pena della reclusione fino a nove mesi alternativa a quella della multa. Il livello della pena detentiva potrebbe essere fissato a nove mesi in modo da collocarlo ad un livello comunque inferiore rispetto all'ipotesi più grave del danneggiamento semplice. Peraltro le pene concretamente applicabili, tanto nell'ipotesi del danneggiamento

semplice quanto nell'ipotesi del deturpamento semplice, rimarrebbero quelle desumibili dall'articolo 52 del decreto legislativo n.274 del 2000, e quindi il giudice di pace, oltre alla pena pecuniaria, avrebbe la possibilità di applicare la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi.

Su proposta del presidente ZANCAN, la Commissione conviene infine di dare mandato al relatore di predisporre una riformulazione dei suoi emendamenti nel senso da ultimo prospettato dal relatore medesimo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

348^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente
ZANCAN

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(344) BATTAFARANO ed altri. – *Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

(385) SEMERARO ed altri. – *Istituzione della Corte d'Appello di Taranto*

(456) GIULIANO. – *Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

(1051) FEDERICI ed altri. – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(2172) DETTORI. – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*

(2806) TOFANI. – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna del 18 maggio scorso.

Il relatore Luigi BOBBIO (AN) presenta e illustra il testo unificato da lui predisposto per i disegni di legge in titolo che viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato testè presentato dal relatore è stato già fissato, nella già richiamata seduta notturna del 18 maggio, a martedì 25 maggio, alle ore 21.

Il presidente Antonino Caruso rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

(490) BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

Si prosegue nell'esame delle proposte di coordinamento.

Il relatore BUCCIERO (AN), sulla base di quanto la Commissione ha convenuto nella seduta del 13 maggio scorso illustra le proposte di coordinamento riferite all'articolo 30 la prima delle quali (coord. 30.100) volta a distinguere le materie oggetto della prova scritta ovvero della prova orale per l'accertamento della idoneità alla professione dell'investigatore privato e la seconda con cui si assegna al Ministro della giustizia il compito della costituzione e della designazione dei componenti la Commissione esaminatrice e della sua sede (coord. 30.101).

Poste ai voti, sono approvate le proposte di coordinamento coord. 30.100 e coord. 30.101.

Si passa all'esame della proposta di coordinamento coord. 32.100.

Interviene il senatore Luigi BOBBIO (AN) il quale osserva come per talune figure della carriera direttiva della polizia di Stato e di altri corpi di polizia potrebbe, a ragione, prevedersi un'esenzione dall'espletamento della pratica se non addirittura essere consentita *tout court* l'iscrizione all'albo.

Dopo brevi interventi del RELATORE e del senatore MUGNAI (AN), la Commissione approva la proposta di coordinamento coord. 32.100, riservando ad un successivo momento un possibile riesame della materia dell'esenzione dal periodo di pratica richiesto o da alcune prove d'accesso, per particolari categorie.

In relazione all'articolo 40, il relatore illustra la proposta di coordinamento coord. 40.100, che posta ai voti, è approvata.

Dopo che il RELATORE ha ritirato le proposte di coordinamento coord. 63.1, coord. 63.2, coord. 63.3 e coord. 64.1 già pubblicate in allegato al resoconto della seduta del 13 maggio scorso, lo stesso illustra la proposta di coordinamento coord. 63.100 che, posta ai voti, è approvata.

Dopo che i senatori Luigi BOBBIO (AN) e ZICCONI (FI), hanno annunciato a nome dei rispettivi gruppi il voto favorevole e testimoniato l'apprezzamento per l'impegno e la costanza con la quale il relatore ha seguito l'iter del provvedimento, la Commissione conferisce il mandato al relatore BUCCIERO (AN) da riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni apportate, autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(622) PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici

(1659) MANFREDI ed altri. – Modifiche del codice civile in materia di condominio

(1708) BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici

(2587) TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio

– e petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna del 18 maggio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si proseguirà nell'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge in titolo, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 13 maggio scorso, a partire da un emendamento relativo all'articolo 3.

Il relatore MUGNAI (AN), illustrando l'emendamento 3.1, rappresenta che la proposta in esso contenuta, come molte altre a sua firma, è diretta semplicemente ad introdurre nel testo un miglioramento sotto il profilo meramente redazionale.

Posto ai voti l'emendamento 3.1 è approvato. È quindi approvato l'articolo 3, come modificato.

Il RELATORE illustra poi gli emendamenti 4.1 e 4.2. Il primo è diretto ad espungere dal disposto del nuovo primo comma dell'articolo 1120 del codice civile il riferimento ad alcune leggi speciali in esso contenuto, preferendosi assicurare l'esigenza di dettare un criterio uniforme quanto al

quorum di validità per l'assunzione delle delibere indicate, attraverso la tecnica della novellazione delle disposizioni interessate piuttosto che con la modifica di una disposizione del codice civile, così come proposto nel testo unificato. La proposta espressa dall'emendamento 4.2, invece, si giustifica per l'erroneità del richiamo ivi operato alle disposizioni di cui al nuovo articolo 1117 quater che attiene ad una diversa fattispecie.

Posti quindi ai voti, con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 4.1 e 4.2 nonché l'articolo 4 come modificato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il presidente Antonino CARUSO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 8.1, 8.5 e 8.7.

Il RELATORE, illustrando gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 8 osserva che in molti casi, come per gli emendamenti 8.2, 8.8, 8.9, 8.10 e 8.11, si tratta di interventi di mero coordinamento formale o comunque diretti ad introdurre miglioramenti sotto il profilo redazionale. Gli emendamenti 8.3 e 8.4, invece, intendono meglio precisare l'indicazione dei dati da affiggere sul luogo di accesso al condominio concernenti l'amministratore o la persona che svolge funzioni analoghe.

Accogliendo un suggerimento del presidente Antonino Caruso, il RELATORE modifica gli emendamenti 8.3 e 8.4, riformulandoli negli emendamenti 8.3 (testo 2) e 8.4 (testo 2).

Riferendosi quindi all'emendamento 8.6, il relatore osserva che la proposta in esso contenuta, recependo alcune indicazioni emerse nel corso dell'esame, è diretta a far sì che le cautele previste dal comma settimo del nuovo articolo 1129 del codice civile, dovrebbero trovare applicazione per gli edifici di oltre nove unità immobiliari. È questa una indicazione altresì coerente con quanto previsto nell'ultimo comma del nuovo articolo 1130, con riferimento alla nomina del consiglio di condominio.

Sul punto seguono brevi interventi del senatore BUCCIERO (AN) – che invita la Commissione a valutare se l'indicazione di nove unità immobiliari non sia da ritenersi inadeguata potendo in alcuni casi ostacolare l'attività di gestione di piccole realtà condominiali – del presidente Antonino CARUSO – che invece manifesta preoccupazione per una certa rigidità della disposizione, sia per quanto attiene all'obbligo di firma congiunta sia per la necessità di una previa deliberazione assembleare per la cui assunzione si prevedono *quorum* particolarmente elevati – e del senatore GUBETTI (FI) che invita a considerare se non sia opportuno introdurre ulteriori cautele, quali ad esempio riferire il limite del quarto ad un arco temporale determinato quale potrebbe essere un trimestre, per evitare comportamenti fraudolenti o elusivi dell'obbligo.

Recependo i suggerimenti emersi il relatore modifica l'emendamento 8.6, riformulandolo nell'emendamento 8.6 (testo 2).

Il RELATORE formula quindi un parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.5 e 8.7 raccomandando l'approvazione degli emendamenti a sua firma.

Il senatore BUCCIERO (AN), riferendosi all'emendamento 8.5 si interroga se non sia il caso prevedere un qualche massimale per le polizze fideiussorie nella fase di prima applicazione della nuova disciplina, per favorire l'attuazione.

Sulla proposta si apre un breve dibattito nel quale prendono la parola il senatore ZICCONI (FI) – dichiarando di non condividere la preoccupazione espressa dal senatore Bucciero, in quanto la questione sollevata dovrebbe trovare la sua naturale soluzione nella normale dinamica economica dei rapporti contrattuali – il senatore SEMERARO (AN) – che sottolinea la diversità esistente tra polizza fideiussoria ed assicurazione invitando ad una più attenta riflessione sul punto – e il senatore Luigi BOBBIO (AN), per sottolineare l'insufficienza del sistema introdotto in conseguenza del possibile mancato pagamento dei premi da parte dell'amministratore.

Il relatore MUGNAI (AN) ricorda che l'obiettivo della disposizione in esame, pur in astratto suscettibile di essere migliorata ulteriormente, non era quello di trasferire all'amministratore i rischi tipici della proprietà condominiale, ma quello di garantire il condominio da errori professionali o omissioni o comunque comportamenti scorretti dell'amministratore. Manifesta quindi la sua disponibilità a riconsiderare la disposizione, ad esempio, prevedendo il riferimento generico a «idonee garanzie».

Dopo brevi interventi dei senatori BUCCIERO (AN), ZICCONI (FI), Luigi BOBBIO (AN) e del presidente Antonino CARUSO, recependone i suggerimenti, il relatore presenta – e la Commissione ammette – l'emendamento 8.500.

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 è respinto. Sono invece approvati, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 8.2, 8.3 (testo 2), 8.4 (testo 2) e l'emendamento 8.500. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 8.5. È quindi posto ai voti e risulta approvato l'emendamento 8.6 (testo 2). L'emendamento 8.7 è invece respinto.

Sono poi approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 8.8, 8.9, 8.10 e 8.11, nonché l'articolo 8, come modificato.

Risultano altresì approvati, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 9.1, 9.2 e l'articolo 9 come emendato, l'emendamento 17.1 e l'articolo 17 come emendato, nonché gli emendamenti 21.01, 21.02 e 21.03.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

I senatori ZICCONE (*FI*) e Luigi BOBBIO (*AN*) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

La Commissione si riserva poi di approfondire ulteriormente nel seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo la tematica dell'istituzione del registro degli amministratori di condominio, anche dopo aver assunto le necessarie informazioni dai soggetti cui potrebbe essere attribuita la tenuta del registro medesimo.

Il presidente Antonino CARUSO ringrazia il relatore MUGNAI (*AN*) e i componenti del Comitato ristretto per il lavoro svolto che ha permesso di giungere ad un testo che è da più parti considerato una vera riforma della disciplina del condominio, rivolgendo inoltre un ringraziamento particolare al Prof. Michele Costantino.

La Commissione delibera quindi di dare mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sui disegni di legge in titolo nel testo unificato predisposto dal Comitato ristretto con le modifiche apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì ad effettuare gli interventi di coordinamento formale necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale, intendendosi concluso l'esame delle connesse petizioni.

La Commissione conviene, altresì, di chiedere al Presidente del Senato la riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo, riservandosi la Presidenza di acquisire il consenso dei Gruppi non presenti in Commissione al momento della deliberazione.

(1884) FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati

(1938) FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sul disegno di legge n. 1884 il relatore ZICCONE (*FI*) il quale, rifacendosi alla relazione scritta che accompagna il disegno di legge, richiama innanzitutto l'attenzione sulle ragioni e sulla portata della sentenza della Corte costituzionale n. 444 del 2002 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30-*bis* del codice di procedura civile, nella parte in cui esso si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte di appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile. L'intervento della Corte costituzionale ha preso le mosse essenzialmente dalla considerazione che il processo esecutivo si caratterizza e si differenzia da altri tipi di processo civile in

quanto in esso il soggetto procedente si trova istituzionalmente in una posizione di vantaggio rispetto alla soggezione in cui versa chi è sottoposto all'azione. Si tratta, infatti, di un processo totalmente funzionale all'attuazione forzata di una situazione giuridica soggettiva già definitivamente accertata nel titolo esecutivo, che pertanto dà luogo ad una vicenda processuale in cui gli aspetti contenziosi sono limitati e nella quale l'esigenza di garanzia della imparzialità del giudice sottesa alle disposizioni dell'articolo 30-*bis* del codice di procedura civile appare già soddisfatta della precedente fase di cognizione e non giustifica pertanto il disagio per l'esercizio del diritto di azione o di difesa derivante dallo spostamento di competenza previsto dal citato articolo 30-*bis*, rispetto alla regola generale relativa all'esecuzione forzata di cui all'articolo 26 dello stesso codice di procedura civile. Il disegno di legge 1884 affronta la tematica aperta della sentenza della Corte muovendosi nella prospettiva di distinguere l'esecuzione forzata in senso stretto dai giudizi di opposizione alla medesima e comunque dai giudizi incidentali che nella stessa si verificano e che richiedano un intervento del giudice in funzione decidente, e di prevedere solo limitatamente a quest'ultimi uno spostamento di competenza in funzione della tutela della imparzialità dell'organo giudicante. Si tratta di una soluzione meritevole di considerazione e che potrà essere approfondita dalla Commissione nel corso dell'esame anche al fine valutare profili problematici ulteriori rispetto a quelli da ultimo menzionati.

Il relatore Ziccone riferisce poi in merito al disegno di legge n. 1938 osservando quanto sia delicata la tematica affrontata dal disegno di legge relativa alla composizione dell'organo giudicante, quando risulti imputato o parte un magistrato, in presenza di una non infondata sensazione presso la pubblica opinione di una giustizia «domestica» nel caso di specie.

Il disegno di legge, sotto questo profilo si pone su una direttrice fortemente innovativa, affrontando non tanto il tema del trasferimento di sede dell'organo chiamato a giudicare (che, seppure di per sé insufficiente, attenua i possibili rischi di parzialità di giudizio) quanto piuttosto quello della composizione dell'organo.

Infatti, se è vero che nessuna controversia può essere sottratta alla giurisdizione né è possibile creare tribunali speciali o straordinari, l'articolo 102 della Costituzione può soccorrere nell'individuare una soluzione allo squilibrio di cui trattasi nel senso di prevedere organi giudicanti misti che vedano la partecipazione di giudici togati e giudici laici. Ne conseguirebbe certamente una maggiore legittimazione dell'organo reso più credibile per la compresenza di persone non esclusivamente appartenenti alla magistratura.

Al contempo non può non essere posto in rilievo come la proposta contenuta nel disegno di legge n. 1938, non abbia la presunzione di essere risolutiva, in quanto l'azione del pubblico ministero non è sostituibile né surrogabile e anche in quanto il giudizio si forma nell'ambito di un organo collegiale nel quale «il peso» del giudice oggettivamente è diverso da quello del cittadino. A tale riguardo, se miglioramenti al testo dovranno essere proposti questi dovranno andare nella direzione di delimitare, in re-

lazione alla qualità dei soggetti, l'ambito dell'accesso dei cittadini sottoggiabili.

Conclusivamente, il relatore propone la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 1938 con quello del disegno di legge 1884, precedentemente illustrato.

Conviene la Commissione.

Ha quindi brevemente la parola il presidente ZANCAN per sottolineare l'utilità per il prosieguo dell'esame di poter disporre di dati statistici, che potranno senz'altro essere forniti dal Ministero della giustizia, sul numero dei casi in cui si verifica uno spostamento di competenza in quanto nel procedimento risulta coinvolto un magistrato.

L'esame congiunto è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO PER L'ESAME DEI DISEGNI LEGGE 2430 E CONGIUNTI IN TEMA DI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Il presidente avverte che, a conclusione della seduta, tornerà a riunirsi il comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn 2430 e congiunti in tema di modifiche urgenti al codice di procedura civile.

La seduta termina alle ore 17.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 344-385-456-1051-1765-2172-2806**

CAPO I

ISTITUZIONE DELLE CORTI D'APPELLO E DELLE PROCURE
DELLA REPUBBLICA DI SASSARI, TARANTO, BOLZANO E
CASERTA

Art. 1.

*(Istituzione delle corti d'appello e delle procure generali
della Repubblica di Sassari, Taranto e Bolzano)*

1. Sono istituite la corte d'appello di Sassari, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania, e la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Sassari.

2. Sono istituite la corte d'appello di Taranto, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di Taranto, e la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Taranto.

3. Sono istituite la corte d'appello di Bolzano, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di Bolzano, e la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bolzano.

4 La sezione distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari, la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce e la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento, sono soppresse dalla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.

Art. 2.

*(Istituzione della Corte di appello e di assise di appello in Caserta e
di una sezione distaccata della Corte di appello e della Corte di assise
di appello di Roma, in Frosinone)*

1. Sono istituite la corte di appello Caserta, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Santa Maria Capua

Vetere, Benevento e Ariano Irpino e la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Caserta.

2. È istituita in Caserta una corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Santa Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino.

3. È istituita in Frosinone una sezione distaccata della Corte di appello di Roma, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Frosinone, Cassino, Latina e Velletri.

4. È istituita in Frosinone una sezione della Corte di appello di Roma in funzione di Corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le Corti di assise di Frosinone, Cassino e Latina, nonché la Corte di assise di Velletri che è contestualmente istituita con giurisdizione sul territorio attualmente ricompreso nel circondario del tribunale di Velletri.

Art. 3.

(Variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario)

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Art. 4.

(Determinazione degli organici e nomina dei capi e dei dirigenti degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale di magistratura degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, rivedendo, ove necessario, le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche dei ruoli del Ministero della giustizia.

2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina dei presidenti delle corti d'appello di Sassari, Taranto, Bolzano e Caserta e dei procuratori generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato

l'organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2; con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

4. In ogni caso gli altri oneri correnti connessi al primo impianto e all'attivazione dei predetti uffici devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero

Art. 5.

(Copertura dell'organico delle corti d'appello e delle procure generali della Repubblica di Sassari, Taranto e Bolzano)

1. Alla copertura dell'organico dei magistrati delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nelle sezioni di corte d'appello comprese nei rispettivi circondari alla data di inizio di funzionamento dei nuovi uffici di cui al comma 3 dell'articolo 4, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

2. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nelle sezioni di corte d'appello comprese nei rispettivi circondari alla data di inizio di funzionamento dei nuovi uffici di cui al comma 3 dell'articolo 4, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

(Procedimenti pendenti)

1. I procedimenti pendenti, alla data di inizio di funzionamento dei nuovi uffici di cui al comma 3 dell'articolo 4, presso la sezione distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari, presso la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento sono definiti dalle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano.

2. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 2, gli affari civili e penali pendenti e rientranti, ai sensi della

presente legge, nella competenza dei medesimi uffici, sono devoluti agli stessi.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle cause civili già assegnate in decisione nonché ai procedimenti penali nei quali è già intervenuta per la prima volta la dichiarazione di apertura del dibattimento.

4. Alla data di inizio del funzionamento della Corte di assise di Velletri, gli affari penali pendenti davanti alla Corte di assise di Frosinone rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio della Corte di assise di Velletri sono devoluti alla cognizione di questo ufficio.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti penali nei quali è già stata esercitata l'azione penale.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 490**Art. 30.****Coord.30.100**

IL RELATORE

Il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. Per gli investigatori privati le materie oggetto di prova scritta sono:

- 1) diritto alla *privacy* e normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- 2) teoria e metodologia dell'investigazione privata;
- 3) epistemologia e teoria della prova giudiziaria.

2-quater. Per gli investigatori privati la prova orale avrà ad oggetto:

- a) le materie della prova scritta;
- b) la verifica del possesso di nozioni sulle seguenti materie:
 - 1) nozioni di diritto costituzionale;
 - 2) nozioni di diritto e procedura civile;
 - 3) nozioni di diritto di famiglia;
 - 4) nozioni di diritto della circolazione e infortunistica;
 - 5) nozioni di medicina legale e delle assicurazioni;
 - 6) nozioni sugli atti di investigazione di polizia giudiziaria;
 - 7) indagine criminalistica e polizia scientifica;
 - 8) sicurezza aziendale;
 - 9) informatica, telematica, e protezione delle comunicazioni;
 - 10) deontologia professionale».

Coord.30.101

IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che provvede altresì, alla costituzione della Commissione esaminatrice designandone i componenti e stabilendone la sede».

Art. 32.**Coord.32.100**

IL RELATORE

Ai commi 1 e 2, sopprimere le parole: «società di investigazione».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. La pratica presso l'investigatore giudiziario abilita alle prove di cui all'articolo 30. La pratica presso l'investigatore privato abilita alla sola prova di cui ai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 30».

Art. 40.**Coord.40.100**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nessuno può esercitare la professione di investigatore giudiziario in relazione all'attività di cui alla lettera b) dell'articolo 41 se non è iscritto al relativo albo».

Art. 63.**Coord.63.100**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono continuare» con le altre: «con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia continueranno».

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le altre: «dalla data di formazione degli albi ai sensi del comma 1 dell'articolo 64, salvo che la richiesta di iscrizione non venga respinta per la mancanza di requisiti di cui all'articolo 27».

Al comma 2, sopprimere le parole: «a pieno titolo» e la parola: «tutte».

Al comma 5, capoverso: «Art. 222», nella rubrica e al comma 1, sostituire la parola: «privati» con l'altra: «giudiziari».

Al comma 6, ultima riga, sostituire le parole: «investigatori privati» con le altre: «investigatori giudiziari».

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1708 E CONGIUNTI**

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 1118 ivi richiamato, secondo capoverso, sopprimere la parola: «singola».

Art. 4.

4.1

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 1120 ivi richiamato, sopprimere le parole da: «e nei casi previsti» fino a: «legge 20 marzo 2001, n. 66».

4.2

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 1120 ivi richiamato, sopprimere le parole: «nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1117-quater».

Art. 8.**8.1**

MICHELINI, BETTA

Al comma 2, capoverso «Art. 1129» del codice civile, secondo comma, sopprimere le parole: «gli altri condominii amministrati».

8.2

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 1129 ivi richiamato, secondo capoverso, sostituire le parole da: «e il locale» fino a: «nn. 6) e 7), nonché dei giorni e delle ore» con le seguenti: «, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) nonché i giorni e le ore».

8.3 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 1129 ivi richiamato, terzo capoverso, dopo le parole: «delle generalità» aggiungere le seguenti: «e dei recapiti, anche telefonici».

8.3

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 1129 ivi richiamato, terzo capoverso, dopo le parole: «delle generalità» aggiungere le seguenti: «e del recapito anche telefonico».

8.4 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 1129 ivi richiamato, quarto capoverso, dopo le parole: «delle generalità» aggiungere le seguenti: «e dei recapiti, anche telefonici».

8.4

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 1129 ivi richiamato, quarto capoverso, dopo le parole: «delle generalità» aggiungere le seguenti: «e del recapito anche telefonico».

8.500

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 1129 ivi richiamato, sostituire il quinto capoverso con il seguente:

«Il condominio, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, può deliberare che l'amministratore nominato, prima dell'accettazione presti idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi derivanti dall'espletamento del suo incarico, anche mediante prestazione di fidejussione. Sono privi di effetto, in mancanza della relativa prestazione, la nomina o il rinnovo del suo incarico».

8.5

MICHELINI, BETTA

Al comma 1, capoverso «Art. 1129» del codice civile, quinto comma, sostituire le parole: «idonea polizza fideiussoria o assicurativa» con le seguenti: «polizza fideiussoria o assicurativa entro massimali determinati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura».

8.6 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 1129 ivi richiamato, settimo capoverso, sostituire dalle parole: «L'amministratore non può prelevare» fino alle altre: «che autorizza il prelievo» con le seguenti: «Per gli edifici di oltre nove unità immobiliari, l'assemblea che delibera l'approvazione del bilancio preventivo, dispone altresì le modalità e i limiti con i quali l'amministratore può prelevare somme dal conto condominiale, eventualmente indicando quello dei condomini cui è attribuito il potere di forma congiunta con l'amministratore. Analogamente l'Assemblea provvede nel caso in cui siano da essa stabilite spese straordinarie».

8.6

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 1129 ivi richiamato, settimo capoverso, premettere le parole: «Per gli edifici di oltre nove unità immobiliari».

8.7

MICHELINI, BETTA

Al comma 1, capoverso «Art. 1129» del codice civile, nono comma, sostituire le parole: «gli obbligati» con le seguenti: «il condominio ed il conduttore di unità immobiliare».

8.8

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 1129 ivi richiamato, decimo capoverso, dopo la parola: «risponde» aggiungere la seguente: «nei».

8.9

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 1129 ivi richiamato, dodicesimo capoverso, sostituire le parole: «dall'ultimo» con le seguenti: «dal quarto».

8.10

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 1129 ivi richiamato, tredicesimo capoverso, lettera e), sostituire le parole: «all'ottavo» con le seguenti: «al nono e al decimo».

8.11

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 1129 ivi richiamato, sopprimere l'ultimo capoverso.

Art. 9.**9.1**

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 1129 ivi richiamato, sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) eseguire tutti gli adempimenti fiscali».

9.2

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 1130 ivi richiamato, numero 8), sopprimere le parole: «e 1129, lettera e), nei locali di maggior uso comune».

Art. 17.**17.1**

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 64 ivi richiamato, sostituire la parola: «terzo» con la seguente: «dodicesimo» e le parole: «dall'ultimo» con le altre: «dal quarto».

Art. 21.**21.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: "con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile"».

21.0.2

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. All'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: "l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "l'assemblea di condominio delibera con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile"».

21.0.3

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 20 marzo 2001, n. 66, al comma 13, la parola: "terzo" è sostituita dalla seguente: "secondo"».

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2004

126^a Seduta*Presidenza del Presidente***CONTESTABILE**

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SU INESATTE NOTIZIE RIPORTATE DA ALCUNI ORGANI DI STAMPA

In apertura di seduta il presidente CONTESTABILE esprime il proprio disappunto in ordine ad alcune erronee notizie riportate dalla stampa, secondo le quali la presidenza della Commissione Difesa del Senato avrebbe manifestato, nella sua persona, avviso contrario in ordine alla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2276, d'iniziativa dei senatori Nieddu ed altri e recante: «Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione», già approvato in sede referente dalla Commissione nella seduta del 3 marzo.

Ricorda al riguardo che il Governo aveva comunicato, con apposita missiva a firma del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 28 aprile, il mancato assenso alla prosecuzione in sede deliberante del suddetto provvedimento (motivato da ragioni di ordine finanziario), mentre la Presidenza della Commissione è successivamente ricorsa a diverse iniziative di natura tecnica e politica, volte a far ritornare l'esecutivo sulle sue decisioni.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) osserva che, in ogni caso, nulla impedisce la prosecuzione in sede referente dell'*iter* del disegno di legge n. 2276, essendosi già concluso l'esame in Commissione ed avendo la Commissione Bilancio espresso un parere sostanzialmente favorevole in ordine ai contenuti dell'articolato.

Il presidente CONTESTABILE replica osservando che alla base della riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2276 vi erano

ragioni prevalentemente politiche, improntate ad un dialogo di natura *bi-partisan* con le forze di opposizione. Sotto questo aspetto ribadisce pienamente l'impegno della Presidenza ad una costante trattativa con il Governo in ordine a tale, importante provvedimento.

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*) osserva che, di fronte a simili notizie riportate da alcuni organi di stampa, il Parlamento dovrebbe fornire una chiara e rapida risposta politica. Infatti, a distanza di quasi un mese dalla comunicazione del in ordine al mancato assenso alla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2276, il Governo non ha ancora modificato la sua posizione, lasciando un forte e preoccupante alone di incertezza in ordine alla disponibilità dei finanziamenti per le celebrazioni del 60° anniversario della Resistenza.

Il presidente CONTESTABILE replica brevemente osservando che, in ogni caso, nulla osta al proseguimento dell'esame del provvedimento in sede referente, e quindi ad una sua sollecita calendarizzazione all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), dopo aver ricordato che l'atteggiamento del Governo appare in netto contrasto con il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio. Rinnova l'auspicio di una sollecita conclusione dell'esame del provvedimento.

IN SEDE REFERENTE

(1574) NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze armate

(2572) Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTABILE, previa verifica del numero legale, pone ai voti l'emendamento 10.1 (nuovo testo), che risulta approvato. Dichiaro quindi precluso l'emendamento 10.3.

Il relatore ZORZOLI (*FI*) illustra brevemente l'emendamento 10.0.1 (nuovo testo), osservando che esso recepisce le condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 10.0.3.

Il sottosegretario CICU si associa alle considerazioni espresse dal relatore.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) interviene brevemente per aggiungere la propria firma all'emendamento 10.0.3.

La Commissione quindi approva l'emendamento 10.0.1, mentre l'emendamento 10.0.3 risulta respinto.

Si procede quindi all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 11.

Il relatore ZORZOLI (*FI*) ed il sottosegretario CICU esprimono avviso contrario sull'emendamento 11.0.1.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) preannuncia invece il voto favorevole sull'emendamento poc'anzi citato, osservando che i suoi contenuti meriterebbero una maggiore attenzione da parte tanto del Governo quanto delle forze politiche di maggioranza.

Posto ai voti, l'emendamento 11.0.1 viene respinto dalla Commissione.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative relative agli articoli 12, 13 e 14.

Il relatore ZORZOLI (*FI*) ed il sottosegretario CICU esprimono avviso contrario in ordine agli emendamenti 12.1, 13.1 e 14.1.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) preannuncia invece, a nome del proprio Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulle citate proposte emendative.

Con distinte votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 12.1, 13.1 e 14.1.

Si prosegue con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il relatore ZORZOLI (*FI*) ed il sottosegretario CICU esprimono avviso contrario in ordine agli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 e 15.5.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 15.1 interviene il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), osservando che in ogni caso, qualora ci fosse stato l'intento politico di realizzare i contenuti della suddetta proposta emendativa da parte della maggioranza, le obiezioni mosse alla copertura finanziaria della stessa sarebbero potute essere facilmente superate attraverso una sua appropriata riformulazione.

Conclude preannunciando il voto favorevole anche sull'emendamento 15.2.

Il presidente CONTESTABILE pone quindi separatamente in votazione gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 e 15.5, che risultano respinti dalla Commissione.

Si procede dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il presidente CONTESTABILE pone in votazione l'emendamento 16.2, a firma del relatore e di natura soppressiva dell'intero articolo, che risulta approvato dalla Commissione. Osserva quindi che il successivo emendamento 16.1 è conseguentemente da considerarsi precluso.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 17.

Il relatore ZORZOLI (*FI*) ed il sottosegretario CICU esprimono avviso contrario in ordine agli emendamenti 17.2, 17.3 e 17.4.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) esprime, a nome della propria parte politica, avviso favorevole sull'emendamento 17.3, osservando che esso rappresenta una valida nonché migliore alternativa alla soluzione prospettata dal Governo e dalla maggioranza parlamentare in ordine all'accesso alle carriere iniziali del Corpo militare della Croce rossa e degli altri corpi armati dello Stato. Infatti la maggioranza –riservando la totalità dei posti messi a concorso dai suddetti reparti a coloro che provengono dai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale- mirerebbe a realizzare una reintroduzione surrettizia di una forma di leva obbligatoria.

Conclude preannunciando il proprio voto favorevole anche sull'emendamento 17.4, ed esprimendo, invece, avviso contrario sull'emendamento 17.5, quest'ultimo a firma del relatore.

Posto ai voti, viene approvato dalla Commissione l'emendamento 17.1. Successivamente, con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 17.2, 17.3 e 17.4, mentre vengono votati congiuntamente (in quanto di identico tenore) ed approvati gli emendamenti 17.5 e 17.6. Infine, vengono posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 17.8 e 17.9.

Il presidente CONTESTABILE rende quindi noto che, non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 19, 22 e 23, si proseguirà con l'esame di quelli riferiti agli articoli 18, 20, 21, 24, 25 e 26, a ciascuno dei quali è riferita una singola proposta modificativa.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) chiede le ragioni alla base dell'emendamento 21.1, presentato dal Governo e suppressivo dell'intero articolo al quale è riferito.

Replica brevemente il sottosegretario CICU, osservando che la soppressione dell'articolo 21 del disegno di legge n. 2572 si rende necessaria in quanto la disposizione si riferisce ad un quadro normativo ormai superato.

Sono quindi posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 21.1, 25.1 e 26.1, mentre, sempre attraverso distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 18.0.1, 20.0.1 e 24.1.

Non essendo state presentate proposte emendative all'articolo 27, si procede con l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 28.

Il presidente CONTESTABILE pone quindi congiuntamente ai voti gli emendamenti 28.0.1 (presentato dal Governo) e 31.1 (a firma del relatore e recante modificazioni identiche alla precedente proposta emendativi relativamente alla copertura finanziaria del provvedimento), che risultano approvati dalla Commissione.

Sull'emendamento 28.0.2 interviene per dichiarazione di voto il senatore PASCARELLA (*DS-U*), osservando che, in ordine alla delicata tematica ad esso sottesa, si è sviluppato un importante e decisivo confronto tra le forze politiche di maggioranza e quelle di opposizione. In ogni caso, a suo avviso, non si può prescindere dalla constatazione che la sospensione anticipata del servizio di leva obbligatoria risulterebbe penalizzante per quei cittadini (spesso provenienti da condizioni sociali ed economiche di elevato disagio), che, essendo stati dichiarati renitenti allo stesso, si trovano tutt'ora a scontare delle pene detentive che perderebbero, a seguito dell'entrata in vigore della citata riforma, la loro sostanziale ragione d'essere.

Il presidente CONTESTABILE, pur concordando con le posizioni di principio poc'anzi evocate dal senatore Pascarella, osserva che la concessione di un'amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di rifiuto alla prestazione del servizio civile potrebbe avere la sua giusta collocazione nell'ambito della riforma della legislazione penale militare, attualmente all'esame delle Commissioni riunite Giustizia e Difesa del Senato.

Sulle osservazioni formulate dal Presidente interviene, in senso adesivo, il relatore ZORZOLI (*FI*), invitando al contempo i presentatori dell'emendamento in questione a considerare l'opportunità di ritirarlo.

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*), nel ritirare l'emendamento 28.0.2, con riserva di una sua ripresentazione in Assemblea, chiede se

una sua eventuale riformulazione quale ordine del giorno possa incontrare l'accoglimento come raccomandazione da parte del Governo in sede di esame in Commissione.

Il sottosegretario CICU, osserva che la richiesta formulata dal senatore Pascarella, pur debitamente motivata, non può essere accolta dal Governo in questo particolare stadio del procedimento.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti 28.0.3, 28.0.4 e 28.0.5, ponendo l'accento sulla necessità di risolvere le delicate problematiche inerenti al transito nel ruolo dei sergenti.

Il relatore ZORZOLI (*FI*) osserva che le misure contenute negli emendamenti citati dal senatore Bedin potrebbero dar luogo a pericolosi disallineamenti di carriera, mentre gli intenti di fondo ad essi sottesi potrebbero trovare un accoglimento come raccomandazione da parte del Governo qualora trasfusi in un apposito ordine del giorno.

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*) osserva che, allo stato attuale dei fatti, vi sono circa 1200 sergenti, arruolati precedentemente alla riforma che introduceva i concorsi per allievi marescialli, che si trovano impossibilitati a conseguire ulteriori avanzamenti di carriera. Tale problema, a suo avviso, meriterebbe una adeguata ed immediata soluzione.

Il sottosegretario CICU osserva che le problematiche evocate dal senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) sono già all'esame dei competenti organi della Difesa. Al riguardo, si dichiara disponibile ad accogliere come raccomandazione i contenuti di cui all'emendamento 28.0.3, qualora il presentatore convenga sull'opportunità di una sua riformulazione quale ordine del giorno.

Il senatore BEDIN(*Mar-DL-U*), preso atto dei rilevi formulati dal relatore Zorzoli e dal Rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 28.0.3, 28.0.4, 28.0.5 e 28.0.6, riformulando contestualmente il primo di essi nell'ordine del giorno 0/2572/12/4^a. Riformula altresì negli ordini del giorno 0/2572/13/4^a e 0/2572/14/4^a rispettivamente gli emendamenti 28.0.7 e 28.0.8, procedendo parimenti e contestualmente al loro ritiro.

Gli ordini del giorno 0/2572/12/4^a, 0/2572/13/4^a e 0/2572/14/4^a sono quindi accolti dal Governo come raccomandazione.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 29.

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*) preannuncia il voto favorevole su tutti gli emendamenti a sua firma, ponendo l'accento sulle delicate ed im-

portanti problematiche ad essi sottese, quali l'introduzione di misure straordinarie per la valorizzazione del servizio volontario soprattutto con riferimento alle aree del mezzogiorno, il reimpiego dei militari congedati nelle imprese fornitrici di beni e servizi alle Forze armate e l'adeguamento delle caserme, la cui dislocazione appare ispirata a criteri difensivi ancora risalenti all'epoca della guerra fredda.

Interviene brevemente il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), per aggiungere la propria firma agli emendamenti 29.0.1, 29.0.2, 29.0.3, 29.0.4, 29.0.5, 29.0.6, 29.0.7 e 29.0.8.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 29.0.1 e 29.0.2.

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*) ritira l'emendamento 29.0.3.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 29.0.4.

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*) ritira l'emendamento 29.0.5, riformulandolo contestualmente nell'ordine del giorno 0/2572/15/4^a.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno 0/2572/15/4^a.

L'ordine del giorno 0/2572/15/4^a risulta accolto dal Governo come raccomandazione.

Posti separatamente ai voti vengono inoltre respinti gli emendamenti 29.0.6, 29.0.7 e 29.0.8.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) insiste sulla validità dei contenuti dell'emendamento 29.0.9, sottolineando che esso fa fronte, peraltro, ad una esigenza già evidenziata nel corso dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione dei volontari di truppa dell'Esercito, conclusa dalla Commissione il 16 dicembre 2003.

Il presidente CONTESTABILE osserva che l'introduzione delle modifiche di cui all'emendamento 29.0.9 avrebbe come conseguenza, ai sensi della vigente legislazione, il diretto coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, con una considerevole dilatazione dei tempi di esame del provvedimento.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) replica brevemente osservando che la tematica evocata dall'emendamento 29.0.9 merita in ogni caso una particolare attenzione da parte del Governo.

Il sottosegretario CICU, pur ritenendo meritevole di attenzione la problematica evocata dal senatore Bedin, osserva che essa potrebbe essere proficuamente approfondita solo in una prospettiva di lungo periodo. Il

Governo, in ogni caso, sarà sempre disponibile verso qualsiasi forma di leale confronto sul tema.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), preso atto dei rilievi emersi nel dibattito, ritira l'emendamento 29.0.9.

La Commissione approva quindi l'unico emendamento riferito all'articolo 30.

Segue un breve dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*), preso atto dell'esaurimento della trattazione delle proposte emendative al disegno di legge n. 2572, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo alla prossima settimana, onde consentire ai commissari un'ultima, ponderata riflessione.

Replica il presidente CONTESTABILE, sottolineando l'opportunità di pervenire alla conclusione dell'esame congiunto nel corso della seduta odierna. Ciò in quanto i provvedimenti in titolo risultano già iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea di martedì 25 maggio, secondo quanto deciso dall'ultima Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari.

I senatori BEDIN (*Mar-DL-U*) e PASCARELLA (*DS-U*) obiettano che in ogni caso l'ordine del giorno dell'Assemblea prevede la trattazione di numerosi, altri provvedimenti, rendendo di fatto altamente improbabile l'inizio dell'esame dei disegni di legge relativi alla sospensione anticipata del servizio di leva obbligatoria.

Il presidente CONTESTABILE ribadisce brevemente l'opportunità di terminare l'esame congiunto dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno nella seduta odierna.

Il sottosegretario CICU osserva che sui provvedimenti all'esame della Commissione sussiste in ogni caso una generale condivisione (esclusi quegli elementi che potrebbero essere considerati di dettaglio), da parte di tutte le forze politiche. Ciò suggerirebbe di concluderne l'esame nel corso della giornata odierna.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), dopo aver insistito sulla scarsa probabilità che l'esame in Assemblea dei provvedimenti possa effettivamente avere inizio nella giornata del 25 maggio, pone l'accento sul comportamento contraddittorio assunto dalle forze politiche di maggioranza. Infatti, essendo l'esame dei suddetti disegni di legge cominciato nel lontano 26 novembre del 2003, con numerose interruzioni dovute alla necessità di ricomporre taluni dissidi interni alla maggioranza stessa, l'improvvisa fretta

di concluderne l'esame, con conseguente compressione dei tempi a disposizione dell'opposizione, appare difficilmente giustificabile.

Interviene brevemente il senatore BONATESTA (AN), stigmatizzando l'atteggiamento assunto dai commissari appartenenti alle forze politiche di opposizione.

Essendo esaurito l'esame degli emendamenti, si procede infine alla votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea sul disegno di legge n. 2572, con gli emendamenti approvati.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U), dopo aver confermato il giudizio globalmente positivo sul disegno di legge n. 2572, il quale si pone generalmente in linea con le riforme avviate dai passati governi di centro-sinistra, preannuncia, a nome del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, il voto contrario, osservando che tale atteggiamento risulta determinato dalle posizioni assunte dalla maggioranza in ordine al reclutamento del personale del Corpo militare della Croce rossa e delle Forze di Polizia. Infatti, la soluzione prescelta, oltre a costituire un esempio di «leva forzosa», dà adito a numerose perplessità sotto l'aspetto della legittimità costituzionale.

Il senatore PERUZZOTTI (LP) esprime, a nome del proprio Gruppo di appartenenza, l'avviso favorevole sul disegno di legge n. 2572, quale risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione, che, tra l'altro, prestano particolare attenzione ai problemi delle truppe alpine.

Il senatore PASCARELLA (DS-U) osserva che il disegno di legge n. 2572 affonda le sue radici nella riforma in senso professionale delle Forze armate operata dai passati Governi di centro-sinistra. Pone quindi l'accento sulla cronica mancanza di risorse economiche da destinare alla Difesa, verificatasi soprattutto durante l'attuale governo di centro-destra. Rileva inoltre che numerosi temi oggetto delle proposte emendative presentate dalla sua parte politica avrebbero meritato una maggiore attenzione da parte del Governo e della maggioranza parlamentare.

Conclude esprimendo, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, un giudizio complessivamente favorevole sul disegno di legge prima menzionato.

Il senatore MANFREDI (FI), nell'esprimere, a nome del Gruppo Forza Italia, l'avviso favorevole sul disegno di legge n. 2572 e sugli emendamenti richiama l'attenzione dei commissari sull'oggetto specifico del provvedimento che la Commissione si sta accingendo ad approvare. Esso, infatti, è circoscritto alla sospensione anticipata del servizio di leva obbligatoria. Conseguentemente, altre tematiche evocate nel corso del dibattito, pur condivisibili, dovrebbero trovare un adeguato approfondimento in altra, apposita, sede.

Interviene infine il senatore PALOMBO (AN), rimarcando la necessità di porre in essere tutte le misure possibili volte a valorizzare la credibilità della difesa del Paese, già ampiamente accresciutasi a seguito delle ottime prove di professionalità fornite dai militari italiani nelle varie operazioni internazionali cui hanno partecipato, e preannunciando, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, il voto favorevole.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Zorzoli a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2572, quale risultante dalle modifiche apportate, nonché a proporre l'assorbimento in esso del disegno di legge n. 1574, di similare tenore, autorizzandolo, altresì, allo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16.

**ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2572**

0/2572/12/4^a

BEDIN

La Commissione difesa del Senato,

impegna il Governo:

1) a bandire su base regionale concorsi riservati ai volontari in servizio permanente per il transito nel ruolo dei sergenti;

2) a consentire ai volontari che rivestono il grado di caporale-maggiore capo scelto e hanno tre anni di anzianità di grado il transito nel ruolo dei sergenti a domanda, previo giudizio di idoneità e il superamento di un corso di perfezionamento della durata di sessanta giorni, ed a reimpiegare gli idonei, al termine del corso, nel reparto di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato;

3) a immettere a domanda i volontari in servizio permanente effettivo, che hanno rivestito il grado di sergente, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei sergenti, con anzianità immediatamente successiva all'ultimo dei sergenti iscritto nel ruolo;

4) ad impiegare i volontari, all'atto del transito nel servizio permanente effettivo nell'ente di appartenenza.

0/2572/13/4^a

BEDIN

La Commissione difesa del Senato,

impegna il Governo:

a predisporre, sentite le Commissioni parlamentari competenti, un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti.

0/2572/14/4^a

BEDIN

La Commissione difesa del Senato,

impegna il Governo:

a predisporre, sentite le Commissioni parlamentari competenti, un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari, in ferma prefissata, o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

0/2572/15/4^a

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA, BEDIN

La Commissione difesa del Senato,

impegna il Governo:

a bandire annualmente borse di studio per la frequenza gratuita dei corsi di scuola media superiore o di corsi universitari per il conseguimento di un diploma di laurea, a favore di giovani che contraggono una ferma volontaria nelle Forze armate di durata almeno triennale e che ne facciano richiesta.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2572

Art. 10.

10.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. - (*Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle regioni tipiche di reclutamento alpino*). - 1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre Regioni tipiche di reclutamento alpino, sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino a completamento dell'organico. È assicurata, ove possibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle Regioni tipiche di reclutamento, con priorità, in fase di prima attuazione, alle Regioni dell'arco alpino.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 8, un assegno mensile di cinquanta euro».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 5, sostituire:

alla lettera a) le parole: «4.134 unità» con le seguenti: «4.021 unità»;

alla lettera b) le parole: «920 unità» con le seguenti: «821 unità»;

alla lettera c) le parole: «800 unità» con le seguenti: «749 unità».

10.3

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Ai volontari di cui alla presente legge che hanno svolto il servizio nelle truppe alpine è rilasciato all'atto del congedo un attestato di merito del servizio prestato.

1-ter. Sulla base di accordi stipulati con le Regioni sedi di enti e reparti alpini, l'attestato di cui al comma precedente consente, nell'arco di

cinque anni dalla data di rilascio, il libero e gratuito accesso a musei, spettacoli, cinema, teatri e avvenimenti sportivi, in tutti gli impianti situati nella Regione.».

10.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Benefici a favore dei volontari)

1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'aver effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio volontario in ferma prefissata di un anno».

10.0.3

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA, BEDIN

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure di sostegno alle relazioni parentali)

1. Il militare con prole in età non superiore a tre anni può presentare domanda di trasferimento motivata dalla necessità di ricongiungersi al proprio nucleo familiare. L'amministrazione risponde entro 60 giorni. Se il trasferimento non può avere corso il militare è comunque temporaneamente assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, presso l'ente richiesto o altro ente viciniore per periodi anche frazionati e comunque non inferiori a sei mesi all'anno, fino al permanere della condizione di età inferiore ai tre anni della prole.».

Art. 11.**11.0.1**

BEDIN

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art.11-bis.

(Formazione alla pace)

1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce corsi di formazione sulle politiche di pace al fine di rendere patrimonio comune di quanti svolgono il servizio militare volontario i contenuti dell'articolo 11 della Costituzione della Repubblica.

2. I corsi di cui al comma 1 sono frequentati dai volontari di cui alla presente legge entro i primi sei mesi dall'incorporazione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 mila euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 12.**12.1**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

1) all'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le parole: «alle ulteriori rafferme biennali»;

b) al comma 2 sopprimere le parole: «ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali»;

2) all'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole «e in rafferma biennale».

Art. 13.

13.1

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

Al comma 3 sopprimere le parole: «riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.»

Art. 14.

14.1

BEDIN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e in rafferma biennale.»

Art. 15.

15.1

BEDIN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «una paga netta giornaliera determinata» con le seguenti: «uno stipendio mensile determinato a partire da un minimo del quinto livello retributivo».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.2

BEDIN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «una paga netta giornaliera determinata» con le seguenti: «uno stipendio mensile determinato».

15.3

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

Al comma 1 sostituire le parole: «una paga netta giornaliera determinata» con le seguenti: «uno stipendio mensile determinato».

15.4

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

Al comma 2 sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma biennale», con le seguenti: «dal 1° gennaio 2006 ai volontari in ferma quadriennale con due anni di anzianità di servizio».

15.5

BEDIN

Al comma 2, sostituire le parole: «2010 ai volontari in rafferma biennale» con le seguenti: «2006 ai volontari in ferma quadriennale con due anni di anzianità di servizio».

Art. 16.**16.2**

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

16.1

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

Al comma 1, dopo le parole: «non inferiore al 60 per cento al personale militare,» aggiungere le seguenti: «il 70 per cento dei quali al personale dei ruoli della truppa e dei sergenti in servizio permanente effettivo.»

Art. 17.**17.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «e del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.»

17.2

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

Al comma 1 sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020», con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2009» e le parole: «il 50 per cento» con le seguenti: «la totalità dei posti».

17.3

BEDIN

Al comma 1, sostituire le parole da: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,» fino alla fine comma, con le seguenti: «le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e il Corpo militare della Croce Rossa reclutano il rispettivo personale delle carriere iniziali attraverso concorso pubblico. I concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3, sono immessi nelle carriere iniziali dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno.»

Conseguentemente sopprimere i commi 4, 5 e 6.

17.4

BEDIN

Al comma 1, sostituire le parole da: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215», fino alla fine comma, con le seguenti: «le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e il Corpo militare della Croce Rossa reclutano il rispettivo personale delle carriere iniziali attraverso concorso pubblico. I vincitori di concorso per le carriere militari svolgono il primo anno di servizio presso le Forze armate dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, fermo restando l'inquadramento economico previsto per la posizione messa a concorso».

Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5 e 6.

17.5

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «il 50 per cento dei posti» con le seguenti: «i posti» e le parole: «è riservato» con le seguenti: «sono riservati».

17.6

PALOMBO, SERVELLO, DEMASI, PACE, KAPPLER, DE CORATO, TATÒ

Al comma 1, sostituire le parole: «il 50 per cento dei posti» con le seguenti: «i posti» e le parole: «è riservato» con le seguenti: «sono riservate».

17.8

IL RELATORE

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili».

17.9

IL RELATORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze Armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti».

Art. 18.**18.0.1**

BEDIN

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Servizio civile nazionale)

1. Al fine di salvaguardare il valore e il significato del servizio volontariamente prestato nel servizio civile nazionale, disciplinato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere i criteri e le modalità di accesso alle condizioni previste per valorizzare il servizio prestato;
- b) eliminare elementi di esclusione e le limitazioni correlate nella preesistente legislazione all'esercizio dell'obiezione di coscienza;
- c) stabilire le condizioni di reciprocità nella valutazione del servizio volontariamente prestato come volontari nelle Forze armate o nel Servizio civile nazionale.

2. Sullo schema di decreto legislativo è richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione».

Art. 20.

20.0.1

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Servizio civile nazionale)

1. Al fine di salvaguardare il valore e il significato del servizio volontariamente prestato nel servizio civile nazionale, disciplinato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i criteri e le modalità di accesso a specifici istituti intesi a valorizzare il servizio prestato;

b) eliminare gli elementi di esclusione, e le limitazioni correlate, presenti nella legislazione vigente per l'esercizio dell'obiezione di coscienza;

c) stabilire le condizioni di una adeguata valutazione del servizio volontariamente prestato come volontari nelle Forze armate o nel Servizio civile nazionale.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere».

Art. 21.**21.1**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.***Art. 24.****24.1**

BEDIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, al fine di consentire agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro anche attraverso lo svolgimento di tirocini presso enti dell'area tecnico-industriale e centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa, ovvero presso strutture o istituti formativi delle Forze armate, orientati all'acquisizione di competenze tecnico-professionali spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della difesa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che lo svolgimento dei tirocini avvenga, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con gli enti dell'area tecnico-industriale o con i centri tecnici dell'area tecnico operativa del Ministero della difesa, ovvero con altri enti o istituti formativi delle Forze armate, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di formazione che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

b) individuazione degli ambiti della formazione tecnico-professionale erogata dagli enti o istituti di cui alla lettera a) ammessi al riconoscimento dei crediti formativi,

c) indicazione delle modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente».

Art. 25.**25.1**

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «risorse finanziarie», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 2».

Conseguentemente, dopo le parole: «esse devolute», aggiungere le seguenti: «, senza ampliare i rispettivi organici,» e, dopo le parole: «altri ruoli», aggiungere le seguenti: «della medesima Forza armata e».

Art. 26.**26.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Fino all'adeguamento del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, ai volontari in ferma prefissata di un anno si applicano, in materia di accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, le disposizioni previste dallo stesso decreto per l'arruolamento volontario in ciascuna Forza armata».

Art. 28.**28.0.1 (Nuovo testo)**

IL GOVERNO

Dopo il Capo VI inserire il seguente:

«CAPO VI-bis

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Art. 28-bis.*(Sostituzione dei militari di leva del Corpo delle capitanerie di porto)*

1. Al fine di completare la sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva è attivato, nel triennio 2004-2006, un programma per il reclutamento di 2.575 volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto.

2. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 le consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono stabilite dalla tabella D allegata alla presente legge.

3. A decorrere dalla data del 31 dicembre 2006 le dotazioni organiche dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, di cui agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, sono così rideterminate:

- a) 3.500 volontari di truppa in servizio permanente;
- b) 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma.

Art. 28-ter.*(Consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto)*

1. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2015, fermo restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 28-bis, comma 3, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dalla tabella E allegata alla presente legge. Le eventuali carenze in una delle categorie di volontari possono essere de-

volute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dalla tabella E per l'anno di riferimento.

2. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2015, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella D allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 1, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno del Corpo delle capitanerie di porto, nelle misure di seguito indicate:

- a) 200 unità, nell'anno 2005;
- b) 235 unità, negli anni 2006 e 2007;
- c) 5 unità, in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.

Art. 28-quater.

(Trattamento economico dei volontari in ferma del Corpo delle capitanerie di porto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 8.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 1.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma biennale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 2.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.«

Conseguentemente sostituire l'articolo 31 con il seguente:

«Art. 31. – (Copertura finanziaria). – 1. Per l'attuazione della presente legge, escluse le disposizioni di cui al Capo VI-bis, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di euro 392.999.573. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo VI-bis della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 169.119, per l'anno 2004, di euro 48.287.301, per l'anno 2005, e di euro 76.476.031 a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante conseguente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Consequentemente dopo la tabella C aggiungere le seguenti tabelle:

TABELLA D
(articolo 28-bis)

CONSISTENZE DEI VOLONTARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO

ANNO	SERVIZIO PERMANENTE	FERMA BREVE E PREFISSATA QUADRIENNALE E IN RAFFERMA	FERMA PREFISSATA DI UN ANNO
2004	1.355	1.420	0
2005	2.245	1.300	1.730
2006	3.500	1.215	560

TABELLA E
(Articolo 28-ter)ONERI FINANZIARI RELATIVI AL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO

ANNO	ONERI
2004	€ 169.119,36
2005	€ 48.287.301,26
2006	€ 76.476.030,64
2007	€ 76.437.689,08
2008	€ 76.404.162,91
2009	€ 75.993.137,67
2010	€ 75.188.592,32
2011	€ 75.106.850,08
2012	€ 75.022.475,62
2013	€ 74.943.322,41
2014	€ 74.867.621,25
2015	€ 74.787.401,19
2016 (regime)	€ 74.703.881,29

28.0.2

PASCARELLA, NIEDDU, FORCIERI, STANISCI

Dopo il Capo VI aggiungere il seguente:

«CAPO VI-bis.

CONCESSIONE DI AMNISTIA E CONTESTUALE DEPENALIZZAZIONE DEI DELITTI DI RENITENZA ALLA LEVA E DI RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE**Articolo 28-bis.**

1. È concessa amnistia per i delitti previsti: *a)* dall'articolo 151 del codice penale militare di pace, concernente la mancanza alla chiamata, anche qualora ricorrano le circostanze aggravanti previste dagli articoli 152 e 154 del medesimo codice; *b)* dall'articolo 160 del codice penale militare di pace, concernente i fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo; *c)* dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. L'amnistia prevista dal comma 1, lettere *a)* e *b)* si applica anche ai concorrenti nel reato, purché non sia applicabile la circostanza aggravante prevista dall'articolo 162 del codice penale militare di pace.

3. L'amnistia di cui alla presente legge non si applica qualora l'interessato faccia esplicita richiesta di non volerne usufruire.

4. L'amnistia ha efficacia, nei limiti di cui alla presente legge, per i reati commessi fino al 1° dicembre 2003.

5. Non costituiscono reato e sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro i delitti previsti: *a)* dall'articolo 151 del codice penale militare di pace, concernente la mancanza alla chiamata, anche nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti previste dagli articoli 152 e 154 del medesimo codice; *b)* dall'articolo 160 del codice penale militare di pace, concernente i fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo; *c)* dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

6. La somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nel comma 5 è così determinata:

a) da euro 750,00 ad euro 1.500,00 per le violazioni previste dalle lettere *a)*, salvo che ricorrano le aggravanti ivi contemplate, e *c)*;

b) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per la violazione prevista dalla lettera *b)*;

c) da euro 1.250,00 a euro 2.500,00 per la violazione prevista dalla lettera *a)*, nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti ivi contemplate.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data in vigore della presente legge, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile.

8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili.

9. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli uffici periferici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

28.0.3

BEDIN

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Profilo di carriera)

1. I concorsi riservati ai volontari in servizio permanente per il transito nel ruolo dei sergenti sono banditi su base regionale.

2. Ai volontari che rivestono il grado di caporale-maggiore capo scelto e hanno tre anni di anzianità di grado è consentito il transito nel ruolo dei sergenti a domanda, previo giudizio di idoneità e il superamento di un corso di perfezionamento della durata di sessanta giorni. Gli idonei, al termine del corso, sono di norma reimpiegati nel reparto di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.

3. I volontari in servizio permanente effettivo, che hanno rivestito il grado di sergente, previo giudizio di idoneità, sono immessi a domanda nel ruolo dei sergenti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, con anzianità immediatamente successiva all'ultimo dei sergenti iscritto nel ruolo.

4. I volontari, all'atto del transito nel servizio permanente effettivo continuano, di norma, ad essere impiegati nell'ente di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato».

28.0.4

BEDIN

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Transito nel ruolo sergenti)

1. I concorsi riservati ai volontari in servizio permanente per il transito nel ruolo dei sergenti sono banditi su base regionale».

28.0.5

BEDIN

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Profilo di carriera)

1. Ai volontari che rivestono il grado di caporale-maggiore capo scelto e hanno tre anni di anzianità di grado è consentito il transito nel ruolo dei sergenti a domanda, previo giudizio di idoneità e il superamento di un corso di perfezionamento della durata di sessanta giorni. Gli idonei, al termine del corso, sono di norma reimpiegati nel reparto di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.

2. I volontari in servizio permanente effettivo, che hanno rivestito il grado di sergente, previo giudizio di idoneità, sono immessi a domanda nel ruolo dei sergenti, con decorrenza dalla data in entrata in vigore della presente legge, con anzianità immediatamente successiva all'ultimo dei sergenti iscritto nel ruolo.

3. I volontari, all'atto del transito nel servizio permanente effettivo continuano, di norma, ad essere impiegati nell'ente di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato».

28.0.6

BEDIN

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Borse di studio)

1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, bandisce annualmente borse di studio per la frequenza gratuita dei corsi di scuola media superiore o di corsi universitari per il conseguimento di un diploma di laurea a favore di giovani che contraggono una ferma volontaria nelle Forze armate di durata almeno triennale e che ne fanno richiesta.».

28.0.7

BEDIN

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Adeguamento delle caserme)

1. Il Ministro della difesa predispone, sentite le Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti.».

28.0.8

BEDIN

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Adeguamento delle caserme)

1. Il Ministro della difesa predispone, sentite le Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle ca-

serme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.».

Art. 29.

29.0.1

NIEDDU, PASCARELLA FORCIERI, STANISCI, MANZELLA, BEDIN

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure straordinarie per la valorizzazione del servizio volontario)

1. Ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna che assumono con contratto di lavoro a tempo determinato coloro che hanno terminato senza demerito la ferma prefissata nelle Forze armate è riconosciuto, per i nuovi assunti negli anni 2004, 2005 e 2006 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre di ciascun anno precedente gli anni predetti, il beneficio previsto dall'articolo 44, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Il beneficio previsto dal comma 1 è concesso nell'ambito delle risorse a tal fine individuate, mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità e le condizioni per l'erogazione del beneficio.

3. I datori di lavoro che provvedono alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 in contratto di lavoro a tempo indeterminato hanno priorità, rispetto agli altri richiedenti, per l'ottenimento degli incentivi previsti dall'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale priorità è altresì riconosciuta ai datori di lavoro operanti nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle di cui al comma 1 che assumono i soggetti previsti dal medesimo comma con contratto di lavoro a tempo indeterminato.».

29.0.2

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA, BEDIN

*Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Fornitura di beni e servizi)*

1. Il Ministro della difesa è autorizzato ad affidare con trattativa privata la fornitura di beni e servizi di natura tecnico-logistica a soggetti esterni, costituiti in forma di impresa o di cooperativa, che impiegano in misura non inferiore ai due terzi del totale personale costituito da soggetti che hanno completato senza demerito la ferma prefissata nelle Forze armate.

2. L'affidamento previsto dal comma 1 è consentito nell'ambito del limite di importo stabilito, in recepimento della normativa dell'Unione Europea, dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni e dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.».

29.0.3

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA, BEDIN

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:***«Art. 29-bis.***(Adeguamento delle caserme)*

1. Il Ministro della Difesa predispone, sentite le Commissioni parlamentari competenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione o di ridislocazione nelle aree dove è maggiore il gettito di reclutamento delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

29.0.4

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA, BEDIN

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:***«Art. 29-bis.***(Fornitura di beni e servizi)*

1. Il Ministro della Difesa è autorizzato ad affidare con trattativa privata, anche in deroga alle norme vigenti in materia ed a costi non superiori a quelli di mercato, la fornitura di beni e servizi di natura tecnico-logistica a soggetti esterni, costituiti in forma di impresa o di cooperativa, che impiegano in misura non inferiore ai due terzi del totale, personale costituito da volontari congedati senza demerito.».

29.0.5

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA, BEDIN

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:***«Art. 29-bis.***(Borse di studio)*

1. Il Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, bandisce annualmente borse di studio per la frequenza gratuita dei corsi di scuola media superiore o di corsi universitari per il conseguimento di un diploma di laurea, a favore di giovani che contraggono una ferma volontaria nelle Forze Armate di durata almeno triennale e che ne fanno richiesta.

2. Ai relativi maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall'anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

29.0.6

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA, BEDIN

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente***«Art. 29-bis.***(Profilo di carriera)*

1. Ai volontari che rivestono il grado di caporale-maggiore capo scelto e hanno tre anni di anzianità di grado è consentito il transito nel ruolo dei sergenti a domanda, previo giudizio di idoneità e il superamento di un corso di perfezionamento della durata di 60 giorni. Gli idonei, al termine del corso, sono di norma reimpiegati nel reparto di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.

2. I volontari in servizio permanente effettivo, che hanno rivestito il grado di sergente, previo giudizio di idoneità, sono immessi a domanda nel ruolo dei sergenti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, con anzianità immediatamente successiva all'ultimo dei sergenti iscritto nel ruolo.

3. I volontari, all'atto del transito nel servizio permanente effettivo continuano, di norma, ad essere impiegati nell'ente di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.».

29.0.7

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA, BEDIN

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:***«Art. 29-bis.***(Transito nel ruolo sergenti)*

1. I concorsi riservati ai volontari in servizio permanente per il transito nel ruolo dei sergenti sono banditi su base regionale.».

29.0.8

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA, BEDIN

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Valorizzazione del servizio prestato in ferma prefissata annuale)

1. Il servizio prestato in ferma prefissata annuale è raddoppiato ai fini del computo della anzianità contributiva per il trattamento previdenziale.
 2. Gli oneri contributivi relativi alla supervalutazione di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della difesa.
 3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».
-

29.0.9

BEDIN

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. L'Ufficio leva operante presso l'amministrazione di ogni Comune ai sensi del capo II del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni assume la denominazione di "Ufficio municipale per il Servizio militare e civile repubblicano".
 2. Oltre alle funzioni attualmente assegnate dalla legislazione vigente ai Comuni in materia di tenuta dei registri di leva, gli Uffici municipali per il Servizio militare e civile repubblicano svolgono funzioni di informazione e promozione in ordine al servizio militare professionale ed al servizio civile.».
-

Art. 30.**30.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «prospettando le eventuali esigenze per soluzioni correttive che tengano conto delle necessità di tutte le amministrazioni coinvolte.».

Art. 31.**31.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «2003-2005» con le seguenti: «2004-2006».

Conseguentemente, sostituire le parole: «l'anno 2003» con le seguenti: «l'anno 2004».

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2004

510^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004» (n. 365)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che è ancora in corso la discussione generale sullo schema di decreto in titolo, invitando i senatori interessati a svolgere i propri interventi.

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) esprime apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Tarolli, alla quale si associa, rilevando anch'egli che, essendo il provvedimento in esame un atto di indirizzo, la sua presentazione all'inizio dell'anno appare evidentemente troppo anticipata, in quanto non consente, sotto il profilo temporale, di disporre di una documentazione valida sulla cui base svolgere con cognizione di causa le necessarie valutazioni.

Al di là di tali questioni, ritiene comunque che la procedura prevista dal decreto-legge n. 194 del 2002 (cosiddetto «tagliaspese») costituisca, nel suo insieme, uno strumento valido ed efficace ai fini del controllo

della finanza pubblica, come dimostrano chiaramente i dati prodotti dal Servizio studi sull'applicazione del «tagliaspese» nel 2002. Osserva che la procedura stessa produce due ordini di effetti tra loro complementari: uno di carattere preventivo, quasi di «messa in guardia» della pubblica amministrazione rispetto a possibili rischi di sfioramento della spesa, rappresentato appunto dall'atto di indirizzo in esame, e l'altro più concreto, che si esplica nel successivo, eventuale intervento del Ministro dell'economia e delle finanze, in applicazione dei principi generali indicati nell'atto di indirizzo.

Contesta, quindi, la tesi, avanzata in taluni interventi precedenti, secondo la quale, in occasione della discussione sull'atto di indirizzo del «tagliaspese», il Parlamento dovrebbe dare indicazioni al Ministro dell'economia e delle finanze per impostare una vera e propria manovra finanziaria. Osserva, infatti, che lo strumento del decreto-legge n. 194 del 2002 ha una valenza più limitata e specifica, e non è certamente questa la sede per avviare una discussione ed un ripensamento sulla politica economico-finanziaria del Governo, la quale, peraltro, negli ultimi anni si è rivelata più che adeguata rispetto alle necessità del Paese, come dimostrano i dati della Relazione trimestrale di cassa. Ritiene pertanto opportuno distinguere tra una discussione, anche critica, sulla validità ed adeguatezza degli strumenti di intervento sulla finanza pubblica (compresa ovviamente l'opportunità dell'eventuale applicazione del «tagliaspese» da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, qualora dovessero ricorrerne le condizioni), ed una contestazione di tutta la politica economico-finanziaria del Governo, definita da alcuni dei precedenti oratori come inadeguata e di breve respiro. Tali critiche, a suo avviso, appaiono ingenerose ed immotivate, in quanto non tengono conto della difficile congiuntura internazionale in cui il Governo si è trovato ad operare, riuscendo ciononostante ad ottenere apprezzabili risultati.

Reputa altresì impropria anche la rivendicazione dell'autonomia del Parlamento di fronte al Governo nella definizione e nell'attuazione della politica economica, la quale a suo avviso è condizionata in modo molto più pesante dai vincoli imposti dall'Unione europea, mentre anche a livello sovranazionale sarebbe opportuno lavorare per creare strumenti che permettano una gestione più flessibile e aderente agli interessi nazionali, in campo economico, come pure nei settori delle politiche sociali e della giustizia.

Evidenzia quindi come il meccanismo del decreto-legge n. 194 del 2002 abbia consentito una sana gestione della politica finanziaria del Paese, evitando che si realizzassero pericolosi sfondamenti nella spesa delle pubbliche amministrazioni e tenendo sotto controllo i conti pubblici, senza tuttavia ricorrere ai tradizionali espedienti dell'aumento dell'imposizione fiscale o delle manovre aggiuntive. Pertanto, oltre a proporre di inserire, nel parere che verrà reso dalla Commissione sullo schema di decreto in esame, le osservazioni del relatore Tarolli sui profili problematici della procedura dell'atto di indirizzo sotto l'aspetto temporale, invita anche ad inserire un apprezzamento formale per l'accorta politica condotta

dal Ministro dell'economia e delle finanze in campo finanziario, sottolineando altresì la necessità di non indebolire ma piuttosto di rafforzare il meccanismo del decreto «tagliaspese», evitando di introdurre altri strumenti che, oltre ad essere meno efficaci, potrebbero determinare un aumento della pressione fiscale, penalizzando ulteriormente la competitività dell'economia italiana sui mercati internazionali.

Il presidente AZZOLLINI dichiara conclusa la discussione generale sullo schema n. 365 in titolo, invitando il relatore Tarolli a predisporre, per la seduta di martedì 25 maggio, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione che tenga conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito. Propone, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene, infine, sulla proposta del Presidente e il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

511^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI propone di riavviare l'indagine conoscitiva sugli effetti e sulle tecniche di controllo dei flussi di finanza pubblica in ordine all'andamento del debito, alla ripresa dei lavori dopo le elezioni europee, programmando l'audizione del Direttore generale del Tesoro. Propone, altresì, alla Commissione di conferirgli mandato per concordare, insieme al Presidente della 1^a Commissione, i tempi e i modi più opportuni per avviare l'esame dell'affare assegnato relativo all'ipotesi di revisione del Patto di stabilità interno.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), condividendo l'opportunità che il Presidente intraprenda le opportune intese nel senso testé indicato, segnala,

altresì, l'opportunità di svolgere, prima della sospensione dei lavori, una riflessione sugli elementi finora acquisiti nell'ambito della suddetta indagine conoscitiva, anche al fine di integrare il programma delle audizioni con altri soggetti. Rileva, altresì, necessario valutare l'opportunità di intraprendere idonee iniziative sul tema del Mezzogiorno attraverso l'audizione del Vice ministro Micchichè.

Il presidente AZZOLLINI, condividendo la proposta del senatore Caddeo, preannuncia che intraprenderà ogni iniziativa nel senso concordato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2004

301^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Maria Grazia Siliquini e per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'interrogazione n. 3-01455 prevista per la seduta odierna sarà svolta in altra seduta atteso che i lavori della Commissione sono iniziati in ritardo a seguito del protrarsi dell'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenutasi in Ufficio di Presidenza.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» (n. 361)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore COMPAGNA (*UDC*), il quale anzitutto esprime il proprio apprezzamento per l'interpretazione data dal Presidente relatore all'atto in titolo, senz'altro interamente sostitutivo del regolamento n. 509, e della conseguente natura dell'esame parlamentare, oltre che per le argomentazioni addotte a sostegno di tale interpretazione.

Entrando nel merito del provvedimento, giudica positiva la previsione di una maggiore autonomia del corso di laurea magistrale rispetto al corso di laurea triennale, atteso che, rispetto allo spirito della riforma del 1999, si era infatti verificata una indubbia perdita di valore e di spendibilità del titolo di studio di primo livello.

Egli sottolinea altresì che il modello «3+2» ha condotto ad una impropria licealizzazione dell'università, che è del resto frutto del venir meno di un solido percorso liceale e dell'infelice scelta di applicare la dottrina keynesiana della spesa pubblica nel settore universitario.

I problemi che affliggevano il mondo dell'università non potevano infatti essere risolti attraverso l'introduzione di tale modello, atteso che il corso di laurea di primo livello si inseriva in un più fragile sistema liceale.

Inoltre la riforma del 1999 ha dato risultati, a suo avviso, pessimi atteso il proliferare dei corsi di laurea, a seguito di scelte discutibili dal punto di vista accademico e sociale.

Quanto al provvedimento in titolo, esso ha l'obiettivo di salvare dagli eccessi dell'autonomia universitaria i corsi di laurea nei quali il modello «3+2» risulta comunque adeguato. In tal senso, giudica senz'altro positivamente la scelta di disapplicare tale modello per i corsi di giurisprudenza.

Pur a fronte di discutibili provvedimenti adottati dagli organi accademici ai danni di un compianto collega dell'università di Messina, egli afferma, non è tuttavia riducendo la flessibilità degli atenei che si possono risolvere i problemi del mondo universitario. In proposito, condivide le affermazioni del senatore Tessitore, secondo cui la dequalificazione dell'università non può certo essere contrastata con maggiore rigidità.

Giudicherebbe peraltro preferibile procedere all'abolizione del valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle università, che a suo avviso consentirebbe di non disconoscere l'eterogenea qualità che contraddistingue gli atenei italiani, non uniformabili secondo la logica Humboldtiana.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) lamenta anzitutto la ristretta tempistica destinata all'esame del provvedimento nonché l'assenza del Ministro ai lavori della Commissione, attesa l'estrema delicatezza delle tematiche affrontate.

Ella giudica poi particolarmente grave che il Governo non abbia adeguatamente valutato le conseguenze derivanti dall'adozione del nuovo regolamento, mentre non è ancora concluso il percorso di riforma avviato nel 1999, come mostra la circostanza che dal prossimo anno accademico si potrebbero avere contemporaneamente tre tipologie differenti di percorsi universitari, con evidente disagio per gli studenti e le famiglie.

Si tratta, ella prosegue, di un provvedimento che contrasta con le stesse affermazioni rese dal ministro Moratti in sede di dichiarazioni programmatiche all'inizio della legislatura, secondo cui la riforma recata dal regolamento n. 509 rappresentava una prima positiva risposta, dopo anni di immobilismo, ai gravi problemi di inefficienza del sistema universitario. In quella sede – ricorda la senatrice – il Ministro manifestò persino

la propria disponibilità a consentire agli atenei che esprimessero tale necessità di differire l'attuazione della riforma universitaria sino all'anno accademico 2003-2004. Ciò peraltro non avvenne perché la maggior parte degli atenei avviò la riforma dall'anno accademico 2002-2003. Tuttavia, qualora fosse avvenuto, renderebbe ancora più evidente l'irresponsabilità del Ministro nel modificare le regole subito dopo la loro entrata in vigore.

D'innanzi a tale immotivato e infondato mutamento di politica universitaria, ella annunzia pertanto sin d'ora l'intenzione di presentare uno schema di parere contrario sull'atto in titolo.

In merito all'intervento del senatore Compagna, ella dichiara poi di non condividere le critiche mosse nei confronti degli atti che un'amministrazione universitaria ha posto in essere in conseguenza delle decisioni della magistratura. Con riferimento alle critiche manifestate nei confronti del modello «3+2» e al suo rapporto con il sistema scolastico, ella sottolinea che – al contrario – tale modello si inseriva in un sistema complessivo di riordino del sistema degli studi, perfettamente coerente.

Entrando indi nel merito del provvedimento, giudica discutibile la distinzione operata fra gli obiettivi del corso di laurea di durata triennale e gli obiettivi del corso di laurea magistrale. Soffermandosi in particolare sul corso di laurea, ella lamenta il generico riferimento all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, che ritiene sintomatico della scarsa chiarezza sulle finalità da perseguire ed in particolare di una visione distorta delle competenze professionali, intese come aggiuntive.

Giudica altresì inadeguata l'introduzione del monoennio, atteso che si tratta di un periodo di tempo insufficiente a consentire allo studente di palesare la propria vocazione all'interno del percorso universitario.

Nel criticare indi la scarsa attenzione all'acquisizione di competenze professionali, con riferimento alla laurea magistrale ella sottolinea come sarebbe stato importante tener conto che, con il procedere negli studi, gli elementi di specificità sono sempre più importanti.

Il contesto in cui si inseriscono dette disposizioni è del resto affatto innovativo, prevedendo un percorso dicotomico al termine del monoennio, quando gli studenti sono chiamati a scegliere tra un biennio diretto all'inserimento nel mondo del lavoro e la prosecuzione degli studi. La netta separazione di tali canali rappresenta a suo avviso una scelta non condivisibile, che avrà senz'altro un impatto negativo sull'accesso al mercato del lavoro.

Ella giudica altresì grave l'introduzione di elementi che comprimono l'autonomia degli atenei, attraverso la riduzione degli elementi di flessibilità, con riferimento alla richiamata separazione dei due canali nonché agli aspetti di definizione dei crediti.

Quanto all'importanza di intensificare il momento della valutazione dell'attività universitaria, che ella senz'altro dichiara di condividere, essa si pone in contrasto con la riduzione dell'autonomia degli atenei.

Avviandosi a concludere, ella afferma che il provvedimento rappresenta un passo indietro per le università e una possibile fonte di confusione, mentre sarebbe stato opportuno limitarsi ad operare delle correzioni al modello vigente.

Invita conclusivamente il Ministro a ritirare il provvedimento, ponendo maggiore attenzione al mondo dell'università ed evitando di calare le riforme dall'alto.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) sottolinea l'importanza delle considerazioni emerse nel corso dell'audizione dei rappresentanti della CRUI ed in particolare l'opportunità di posporre ogni ipotesi di ulteriore intervento nel settore in attesa di disporre di dati oggettivi su cui poter fondare una valutazione degli esiti della riforma introdotta nel 1999.

Non va del resto dimenticato, ella prosegue, che anche il Consiglio di Stato ed il Consiglio universitario nazionale (CUN), chiamati ad esprimersi sullo schema di regolamento, hanno manifestato un orientamento negativo sulla scelta di anticipare i tempi per introdurre una nuova riforma dell'autonomia universitaria, a conferma di quanto era già emerso nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'affare assegnato sull'università e delle sollecitazioni provenienti dal mondo universitario.

Stigmatizzando indi l'assenza del Ministro ai lavori della Commissione, sottolinea che essa è sintomatica della mancanza di volontà di dare ascolto ai problemi che attanagliano il mondo universitario.

Pur riconoscendo l'opportunità di operare degli interventi correttivi alla normativa attualmente in vigore, che emergono nell'attuazione del modello fondato sul «3+2», ella afferma che la scelta del Governo di anticipare i tempi per un nuovo intervento riformatore sottende considerazioni prettamente ideologiche, motivate evidentemente dalla volontà di rivendicare la titolarità di una nuova riforma.

Non si tiene così conto, ella prosegue, della circostanza che in questo modo sarà necessario per gli studenti, le famiglie e in generale gli operatori del settore assimilare i contenuti della nuova riforma e darne attuazione, rendendo vano tutto il lavoro sino ad oggi svolto.

Con riferimento poi alle affermazioni del senatore Compagna, ella nega che il processo di licealizzazione dell'università sia una conseguenza del modello del «3+2», sottolineando piuttosto che esso risulta accentuato proprio dall'introduzione di un primo anno comune recato dall'atto in titolo.

Ella lamenta altresì la scelta di svilire il *master*, riconducendolo ad un mero corso di aggiornamento al termine del quale non sarà più rilasciato un titolo con valore legale, bensì un semplice attestato. Si tratta di una scelta che oltre a prefigurare l'abolizione generalizzata dei titoli di studio, che ella giudicherebbe grave, non tiene conto che il *master* ha sino ad oggi rappresentato uno strumento utile ad assicurare un approfondimento specialistico nonché un effettivo legame con il territorio.

Il provvedimento in titolo limita altresì l'autonomia degli atenei, in particolare attraverso la disciplina del sistema dei crediti, prevede una tempistica eccessivamente ristretta per la sua attuazione e determina incertezze con riferimento all'accesso alle professioni. Con tali premesse, ella ribadisce l'auspicio che il provvedimento possa essere ritirato dal Governo, atteso che esso è destinato altrimenti a condurre le università a periodi di ulteriore incertezza e confusione.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) lamenta anzitutto le difficoltà conseguenti all'esame di un provvedimento di riforma in assenza di dati certi sullo stato delle università. La continua evoluzione degli ordinamenti genera infatti una tensione riformista che non giova ad una pacata valutazione dei risultati.

Entrando nel merito del provvedimento in titolo, egli rileva anzitutto un ritorno ad un'impostazione nominalistica, che caratterizza del resto anche altri interventi dell'attuale Governo in campo universitario, come ad esempio la riforma della docenza. In questo provvedimento in particolare, all'approccio nominalistico non corrisponde sufficiente chiarezza di metodi e di obiettivi, con il risultato che anche la meritoria ricerca di definizioni chiare, di cui all'articolo 1, anziché di aiuto risulta essere superflua e per qualche verso financo fonte di confusione.

Quanto al modello proposto, egli ricorda le riserve già a suo tempo manifestate nei confronti del «3+2». Il nuovo modello cade tuttavia anch'esso nel rischio di un eccessivo nominalismo, ponendo molta attenzione alla modifica delle denominazioni senza tuttavia che il rapporto fra i vari percorsi formativi risulti affatto più chiaro.

Inoltre, non è risolto il problema della spendibilità dei titoli a fini professionali, poiché ad una pluralità di denominazioni non corrisponde una pluralità di gradi accademici.

Analogamente, resta irrisolto il rapporto fra l'itinerario professionalizzante e quello di ricerca o specializzazione.

Egli ricorda poi che uno dei tratti fondamentali della riforma attuata dal precedente Governo consisteva nell'individuare un percorso specialistico biennale al quale, nelle intenzioni dell'allora ministro Zecchino, doveva accedere un ristretto e qualificato numero di studenti. Nei fatti, il sistema non ha funzionato, ma la soluzione a «Y» proposta dall'attuale Governo non sembra molto migliore, atteso che non fornisce comunque una risposta adeguata alla criticità del rapporto fra università di massa e diritto allo studio.

Tanto per la ricerca quanto per la formazione professionale di livello accademico occorre infatti offrire modalità di adattamento per singole professioni e discipline. Entrambe si evolvono del resto così in fretta da richiedere significative capacità critiche.

Il senatore Monticone stigmatizza inoltre un ritorno di burocratismo accademico e culturale, che trascura completamente gli interessi degli studenti. In proposito, cita l'articolo 5, comma 3, che – lasciando immutato un profilo discutibile già presente nel regolamento n. 509 – assegna ai re-

golamenti didattici il compito di determinare, per ciascun corso di studio, la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, senza tenere tuttavia conto che per alcune discipline, di carattere sia tecnico che umanistico, si tratta di dati imponderabili. Critica altresì la disposizione di cui al medesimo articolo 5, comma 6, sulla obsolescenza dei crediti, che prevede un trattamento diversificato per studenti a tempo pieno e studenti lavoratori. Al riguardo, invita a tenere maggiormente conto delle specificità dei percorsi formativi.

Riferendosi poi alla audizione della CRUI, richiama l'esperienza del progetto Campus One, che è ormai diventato un punto di riferimento importante per molti atenei italiani. Al riguardo, ritiene utile che siano resi disponibili i risultati del monitoraggio dei 500 corsi, onde disporre di dati concreti sull'attività didattica vera e propria.

Egli si sofferma indi sui requisiti per l'ammissione ai corsi di studio, di cui all'articolo 6, lamentando che non siano stati affrontati i nodi principali, fra cui la programmazione degli accessi, nel rispetto dell'autonomia universitaria e al fine di garantire il diritto agli studi oltre che le scelte degli studenti.

Concludendo, paventa il rischio di una difficoltà crescente per gli studenti, tanto più in assenza di tutorati in grado di assicurare efficacemente i passaggi da una fase all'altra.

Il senatore CORTIANA (*Verdi-U*) ricorda che già nella scorsa legislatura aveva avuto modo di esprimere perplessità e riserve sulla riforma universitaria. Qualunque intervento riformatore non può infatti prescindere, a suo giudizio, dai soggetti e dall'oggetto della riforma stessa, tanto più se investe una dimensione cognitivo-culturale.

Quanto al provvedimento in titolo, egli lo ritiene privo di un disegno ideologico atteso che esso, attraverso incertezze e contraddizioni, pare unicamente volto alla destrutturazione burocratizzata del sistema universitario. Tale opinione è del resto corroborata dai risultati delle audizioni svolte, incomprensibilmente trascurati dal Governo, che non si è neanche peritato di contraddirli espressamente in nome di una impostazione diversa.

Il provvedimento è altresì del tutto privo di respiro europeo, oltre che irto di contraddizioni che incidono sul merito.

Ad esempio, il superamento del previgente ordinamento didattico è ottenuto sovrapponendo ad esso nuove modalità, con conseguente sconcerto delle strutture didattiche. Ciò pone evidenti problemi in ordine al valore legale del titolo di studio, che sembra interamente affidato alle logiche di mercato.

Scompaiono inoltre i *master* e i crediti sono definiti a livello centrale. Tutto ciò conduce ad un irrigidimento che, nel giro di pochi anni, sarà inevitabilmente fonte di scarsa governabilità del sistema, sì da determinare l'opposizione dell'intera struttura, a partire dai rettori. Vengono infatti meno gli elementi fondativi del patto sociale e della democrazia, il che è tanto più grave in quanto non rappresenta il frutto di una diversa ideo-

logia. L'unico principio ispiratore pare essere il liberismo puro, in un'ottica darwiniana secondo cui le regole sono disegnate su misura per chi è sopravvissuto. Ciò contraddice totalmente la società della conoscenza, che dovrebbe al contrario garantire pari opportunità a tutti, e genera discrepanze inaccettabili.

Auspica pertanto un arresto della deriva in atto, sulla base di un'attenta valutazione dei dati disponibili, in un'ottica di confronto con le parti interessate. Nella prospettiva di un ritorno del Centro-Sinistra al Governo ritiene infatti indispensabile costruire processi innovativi di ridefinizione del sistema insieme agli operatori, in un'ottica di condivisione della conoscenza come strumento civico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2004

241^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**Proposta di indagine conoscitiva sugli scenari delle politiche agricole nell'Europa allargata**

Il presidente RONCONI ricorda che, sulla base di quanto già unanimemente convenuto nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è iscritta all'ordine del giorno una proposta di indagine conoscitiva sugli scenari delle politiche agricole nell'Europa allargata, su cui la Commissione ha già svolto attività conoscitive.

Alla luce della modifica della PAC e del corrispondente ingresso di dieci nuovi Stati membri nella Comunità europea, ritiene pertanto opportuno proporre alla Commissione lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sugli scenari delle politiche agricole nell'Europa allargata e fa altresì presente che la Commissione agricoltura della Camera dei deputati intende avviare una iniziativa su analogo tema e che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha manifestato disponibilità a procedere congiuntamente, ove intervengano le opportune intese previste dai Regolamenti, stante la sostanziale coincidenza degli ambiti di indagine.

Sottolinea che l'allargamento dell'Unione europea a dieci nuovi Stati membri, intervenuto il 1° maggio scorso, rappresenta un passo in avanti di importanza storica, destinato a produrre effetti di grande rilievo su tutte le politiche che impegnano le istituzioni comunitarie e quelle degli Stati membri, tenuto anche conto della prevalente vocazione agricola dei nuovi Stati membri. Il Consiglio dell'Unione europea ha infatti recentemente ap-

provato, con il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, una profonda riforma della PAC la cui attuazione interesserà tutti i livelli istituzionali di governo; osserva altresì che sulla PAC nei prossimi anni, si riverbereranno gli effetti dei negoziati in sede OMC attualmente in corso in seguito al sostanziale fallimento del vertice di Cancun del settembre 2003, sia dell'ulteriore fase di allargamento dell'Unione europea.

Attraverso l'indagine conoscitiva in argomento, la 9^a Commissione intende continuare a seguire da vicino le evoluzioni della politica agricola comune, e in particolare gli effetti che sui suoi caratteri e, conseguentemente, sulla politica agricola nazionale, sta esercitando il progressivo allargamento dell'Unione europea: sia, dunque, l'ingresso dei dieci nuovi Stati membri, che è avvenuto il 1° maggio 2004 ma che produrrà gradualmente i suoi effetti, in base ai diversi scadenziari previsti nei trattati di adesione, sia i successivi ed ulteriori ampliamenti dell'Unione europea (o comunque il rafforzarsi dei rapporti commerciali che l'allargamento verso Est inevitabilmente comporta). In tal modo, infatti, la 9^a Commissione potrà approfondire le trasformazioni in atto, anche in relazione alla posizione che l'Esecutivo esprimerà a livello comunitario ed internazionale, ed adeguare ad esse gli indirizzi della politica agricola nazionale.

Propone pertanto di deliberare, ai sensi dell' articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sugli scenari delle politiche agricole nell'Europa allargata che preveda le audizioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro delle attività produttive e Vice-ministro con delega per il commercio con l'estero, del Ministro per le politiche comunitarie, delle Organizzazioni professionali agricole, degli Istituti ed enti di ricerca, nonché della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Fornisce quindi precisazioni sulle ipotizzate missioni da svolgere (sia in alcuni nuovi Stati membri dell'Unione europea, sia in Stati destinati ad entrare nell'Unione europea nel 2007 e in data successiva, sia in altri Stati europei a forte vocazione agricola, con i quali gli scambi per il settore primario sono destinati ad incrementarsi, sia, infine, presso i rappresentanti delle istituzioni comunitarie), ricordando che analoghe indicazioni sia per le audizioni che per le missioni sono previste nell'ipotesi di programma della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati.

A tale riguardo propone sin d'ora che – ove i Presidenti di Assemblea raggiungano le opportune intese – le due Commissioni procedano congiuntamente allo svolgimento dell'indagine, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Regolamento.

Avverte che, in mancanza di ulteriori interventi, porrà ai voti la proposta di deliberazione di una indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sugli scenari delle politiche agricole nell'Europa allargata.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione, all'unanimità, approva, ai sensi dell'articolo 48 del Re-

golamento del Senato, la proposta di indagine conoscitiva in titolo nei termini illustrati dal Presidente, deliberando altresì di procedere congiuntamente alla XIII Commissione della Camera dei deputati, ove intervengano le necessarie intese tra i Presidenti di Assemblea.

La Commissione dà quindi mandato al Presidente di acquisire dal Presidente del Senato il prescritto assenso sul programma di massima esposto dal Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(2952) Conversione in legge del decreto legge 3 maggio 2004, n.119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente RONCONI, dopo aver ricordato che con riguardo al disegno di legge in titolo è stata svolta la relazione, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) ricorda che già nel corso dell'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 347 del 2003, erano state avanzate numerose proposte di modifica che sembravano aver incontrato un sostanziale favore da parte del Governo e di alcuni esponenti delle stesse forze politiche di maggioranza, anche se in considerazione della ristrettezza dei tempi di approvazione del disegno di legge di conversione, si era preferito rimandare tali modifiche ad un momento successivo.

In particolare, precisa che, tanto nel corso dell'esame in Commissione che presso l'Assemblea, era stata avanzata da più parti la richiesta di introdurre maggiori garanzie a tutela dei piccoli risparmiatori persone fisiche. Pur ritenendo che il decreto-legge in titolo rappresenti un passo in avanti in tale direzione, si riserva comunque di presentare ulteriori proposte emendative che garantiscano in modo ancor più forte la posizione dei piccoli risparmiatori.

Esprime quindi forti perplessità sulle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge, che reca alcune misure in favore delle imprese di auto-transporto, facendo osservare come all'estensione di tali benefici non corrisponda la predisposizione di conseguenti nuove risorse e che, pertanto, tale estensione potrebbe determinare una diminuzione delle risorse disponibili per le imprese agricole.

Si sofferma quindi sulla necessità di realizzare un maggior coinvolgimento e una più diretta informazione delle organizzazioni sindacali nel corso della fase di ristrutturazione aziendale, ricordando come tale questione fosse stata sollevata sia nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 347 del 2003, che nel corso dell'audizione delle organizzazioni sindacali nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della crisi in atto nel comparto agroa-

limentare. A suo avviso, la risposta fornita dal decreto-legge in esame è ancora largamente insufficiente.

Auspica pertanto che il Governo possa fornire alcuni chiarimenti sulle questioni testé sollevate.

Il senatore VICINI (*DS-U*) si riserva di intervenire successivamente in discussione generale, in quanto, in base ad alcune informazioni in suo possesso, risulterebbe già predisposto un emendamento da parte del Governo al decreto-legge in esame. Ritiene quindi preferibile esaminare il contenuto di tale proposta emendativa prima di intervenire sulle eventuali modifiche da inserire al provvedimento in titolo.

Non essendovi altri interventi in discussione generale, il presidente RONCONI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, è ripresa alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Apprezzate le circostanze, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente RONCONI dichiara conclusa la seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2004

212^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Guidi.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE DELIBERANTE*

(2848) SALINI ed altri. – Contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 18 maggio scorso.

Il senatore TATÒ (AN) esprime un giudizio fortemente positivo sul disegno di legge in titolo, finalizzato a destinare un contributo necessario alla realizzazione di un progetto meritorio.

Il senatore MASCIONI (DS-U) fa presente che l'iniziativa sottesa al disegno di legge in discussione gode del sostegno di molte associazioni quali l'Unione italiana dei ciechi, l'ANMIC (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili), l'ENS (Ente Nazionale Sordomuti) e l'ANFFAS (Associazione nazionale famiglie e adulti subnormali). Dopo avere ricordato i progressi compiuti negli ultimi decenni in relazione alla condizione dei ciechi in Italia, sottolinea la natura del Centro progettato dall'Unione italiana dei ciechi, volto a rispondere alle esigenze dei soggetti non vedenti e pluriminorati. In ragione dell'importanza sociale rivestita dal provvedimento, auspica che l'*iter* di approvazione sia il più possibile rapido.

Interviene il senatore TREDESE (FI), esprimendo apprezzamento per un'iniziativa destinata a collocarsi all'avanguardia nell'assistenza ai soggetti non vedenti e pluriminorati.

La senatrice BOLDI (*LP*) constata con soddisfazione il convergente favore delle diverse parti politiche sul disegno di legge in titolo, di cui auspica un'approvazione in tempi brevi. Sottolinea inoltre la necessità che le risorse di cui al provvedimento in discussione possano essere messe rapidamente a disposizione dell'ente destinatario, successivamente alla promulgazione della legge.

Il senatore CARRARA (*FI*) dichiara di condividere quanto espresso dai colleghi intervenuti.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*), oltre a formulare l'auspicio di una veloce approvazione del disegno di legge in titolo, giudica favorevolmente il progetto di realizzazione del centro, concepito per essere una struttura moderna ed innovativa, che non può essere considerata alla stregua di un ghetto nel quale gli assistiti vengono isolati dalla società.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) giudica a sua volta positivamente il provvedimento in discussione. Sottolinea quindi come nel caso delle persone affette contemporaneamente da cecità ed altre disabilità sia indispensabile un'assistenza di tipo riabilitativo. E' inoltre apprezzabile l'intento di prevedere l'intervento pubblico a sostegno di una iniziativa proveniente da un soggetto privato come l'Unione italiana dei ciechi, caratterizzata da una notevole rilevanza sociale.

Il senatore SALZANO (*UDC*) esprime il consenso del proprio Gruppo rispetto al disegno di legge in titolo, il cui fine è il sostegno all'iniziativa di realizzazione di un centro all'avanguardia, destinato a costituire un modello per gli altri paesi.

La senatrice BIANCONI (*FI*) manifesta apprezzamento in relazione all'ipotesi di realizzare un'utile collaborazione tra il pubblico ed il privato, al fine di creare una struttura di eccellenza destinata ad operare per il recupero e l'inserimento sociale di persone affette da gravi disabilità.

Il senatore DANZI (*UDC*) rileva con soddisfazione la convergenza delle parti politiche di maggioranza e di opposizione rispetto ad un provvedimento a vantaggio di categorie particolarmente disagiate. Esprime inoltre l'auspicio che una tale convergenza possa in futuro ripetersi in relazione ad iniziative di uguale tenore.

Il senatore ULIVI (*AN*) giudica positivamente lo spirito di collaborazione instaurato in Commissione nel momento in cui questa è chiamata ad esprimersi su un argomento di grande importanza sociale, riguardante la solidarietà nei confronti di persone particolarmente svantaggiate.

Il senatore FASOLINO (*FI*) si unisce alle manifestazioni di apprezzamento nei confronti dello spirito con cui le componenti politiche pre-

senti in Commissione affrontano un disegno di legge volto a dare sostegno ad un'iniziativa di solidarietà. Auspica quindi che le esigenze di altre categorie svantaggiate possano divenire oggetto dei lavori della Commissione, secondo un analogo spirito costruttivo.

Non essendovi altre richieste di intervento in sede di discussione generale, si passa alle repliche del relatore e del Governo.

Il relatore SALINI (*FI*), dopo avere manifestato soddisfazione per gli interventi positivi dei colleghi, riferisce i ringraziamenti rivolti alla Commissione dall'Unione italiana dei ciechi per l'attenzione dimostrata nei confronti del suo progetto di realizzazione del Centro. Quest'ultimo, ricorda, opererà per l'inserimento sociale degli assistiti, ma svolgerà anche attività di ricerca volta alla creazione di ausili didattici. Nota infine come l'interazione tra la componente pubblica e la componente privata sottesa all'iniziativa costituisce un'alta espressione pratica del principio di sussidiarietà.

Il sottosegretario GUIDI ringrazia il relatore ed i componenti della Commissione per la sensibilità dimostrata nei confronti di persone particolarmente svantaggiate. Rileva con favore come il Centro ideato dall'Unione italiana dei ciechi sia finalizzato al recupero degli assistiti e certamente non alla loro emarginazione. Un ulteriore aspetto positivo della realizzazione del Centro è costituito dalla possibilità di svolgervi ricerche finalizzate al ritrovamento di migliori soluzioni per il recupero. Ricorda in particolar modo l'esempio del «Filo d'oro» di Osimo, un'associazione che per prima ha operato per il recupero e l'inserimento sociale dei sordo-ciechi, infrangendo una vera e propria barriera culturale. Nella stessa linea si colloca l'iniziativa dell'Unione italiana dei ciechi che, caratterizzandosi per essere basata sulla collaborazione costruttiva tra il pubblico ed il privato, rappresenta un lodevole esempio di applicazione del principio di sussidiarietà. Un apprezzamento deve inoltre essere rivolto alle forze politiche presenti in Commissione che, pur senza rinunciare alle proprie specifiche identità, dimostrano come sia possibile realizzare costruttive convergenze quando si tratta di fornire sostegno ad iniziative di solidarietà di grande importanza civile.

Il presidente TOMASSINI interviene ringraziando il sottosegretario Guidi, il relatore Salini, nonché i rappresentanti dell'opposizione per l'atteggiamento costruttivo dimostrato. Esprime quindi, a sua volta, un giudizio decisamente favorevole in merito all'iniziativa dell'Unione italiana dei ciechi, che ha ideato una struttura destinata a collocarsi all'avanguardia a livello internazionale, nel campo dell'assistenza, del recupero e della ricerca.

Propone infine le ore 12 di oggi quale termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo. La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia**

La senatrice BIANCONI (*FI*) illustra la proposta in titolo, di cui sottolinea la rilevanza in relazione agli attuali fenomeni sociali. Osserva come vi sia una stretta relazione tra il tabagismo e la diffusione del tumore al seno. Attualmente la componente femminile della popolazione italiana manifesta una controtendenza rispetto al totale della popolazione, essendo in costante aumento il numero delle fumatrici, il cui numero è stimato a 5,3 milioni e si prevede che aumenterà nei prossimi anni fino a raggiungere i 6 milioni. L'importanza economica del fenomeno del tabagismo e pertanto, in certa misura, la sua forza sociale, è costituita dal fatturato delle multinazionali del tabacco, pari a sessanta volte il bilancio dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Ricorda quindi che in Italia si verificano annualmente circa 36 mila casi di tumore al seno, mentre il tasso di guarigione è pari al 72 per cento. L'importanza del fenomeno è stata sottolineata dal Parlamento europeo, che, il 5 giugno 2003, ha approvato una risoluzione con cui gli Stati membri sono stati invitati ad attivarsi nei settori della prevenzione, della diagnosi e della cura del tumore al seno.

La parte dell'indagine conoscitiva dedicata al fenomeno del tabagismo, di cui sarà responsabile la senatrice Baio Dossi, sarà finalizzata ad approfondire gli aspetti della prevenzione e della disaffezione, nonché della riduzione del rischio. La Commissione si avvarrà allo scopo di audizioni di esperti, nonché della consulenza di studiosi qualificati.

La parte dell'indagine conoscitiva relativa invece al tumore mammario sarà volta in particolar modo all'acquisizione di dati epidemiologici e relativi ai fattori di rischio, nonché all'acquisizione di conoscenze necessarie a comparare la situazione italiana nel campo della diagnosi e della cura con quella europea e mondiale. A tal fine verranno svolte apposite audizioni ed effettuati sopralluoghi in centri di senologia in Italia. Anche rispetto a questa tematica la Commissione si avvarrà di consulenti esperti nella materia.

Il presidente TOMASSINI avverte quindi che porrà ai voti la proposta inerente l'attivazione dell'indagine conoscitiva testè illustrata. La Commissione approva. La richiesta di autorizzazione sarà quindi trasmessa al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 9,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2004

331^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene l'ingegner Giuseppe D'Occhio, segretario generale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

La seduta inizia alle ore 8,45.

AFFARE ASSEGNATO**Sul risanamento del fiume Volturno: audizione del segretario generale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno**

L'ingegner D'OCCHIO fa presente preliminarmente di essere da circa 13 anni segretario generale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, unica autorità di bacino nazionale presente nell'Italia meridionale. Il sistema idrogeologico del paese, d'altronde, presenta al suo interno notevoli differenze, anche perché esso è costituito da bacini nazionali, interregionali e regionali. Questa diversificazione ha determinato alcuni ritardi o carenze in diverse regioni italiane, soprattutto nell'adozione dei previsti strumenti di pianificazione e programmazione.

Soffermandosi sulla situazione esistente presso il bacino del Volturno, occorre sottolineare l'importanza del piano stralcio che è stato varato per fronteggiare la situazione di rischio e di disordine idraulico, specialmente avvertita nella parte campana del menzionato bacino. In particolare, il rischio idraulico coinvolge centinaia di migliaia di persone, tenendo conto che è presente in questa zona l'area di Castel Volturno dove, peraltro, è radicato un forte abusivismo, concentrato nelle golene dei fiumi. A tale riguardo, una delle priorità è stata proprio quella di difendere anche queste zone, esposte al rischio non soltanto proveniente dal fiume, ma anche dal mare.

L'autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno si è fatta promotrice di interventi per la messa in sicurezza e per l'approvazione di una variante al piano stralcio; si tratta di azioni che si sono rese neces-

sarie anche per fronteggiare diffusi fenomeni di inquinamento, come quello della diossina che ha determinato l'abbattimento di circa 3.500 bovini. Tuttavia, l'azione dell'autorità di bacino deve confrontarsi con un quadro normativo che, soprattutto dopo l'entrata in vigore delle cosiddette «leggi Bassanini», ha favorito una sovrapposizione di competenze in materia di pulizia e manutenzione idraulica, con trasferimento di compiti dalle regioni alle province che però non sono stati accompagnati dal necessario coordinamento. In tale contesto, l'autorità di bacino di questo territorio non solo si è dovuta far carico delle funzioni istituzionali di pianificazione e controllo, ma ha dovuto svolgere compiti di supporto nei confronti del Dipartimento della protezione civile in quanto unico ente depositario di alcuni indispensabili elementi conoscitivi. Il quadro illustrato dimostra pertanto che uno sforzo unitario e di coordinamento risulta indispensabile, soprattutto in un territorio tanto fragile e esposto a diversi tipi di emergenza.

D'altro canto, proprio queste situazioni di emergenza hanno spesso giustificato la nomina di commissari straordinari; tuttavia, in presenza di siffatti regimi straordinari, non si sono raggiunti risultati positivi soprattutto in merito ai progetti per mitigare il rischio idraulico, la presenza di frane e le colate di fango. Ciò dimostra come la cultura dei regimi straordinari non sia efficace, anche perché talvolta è nominato commissario straordinario proprio il soggetto o l'autorità che sono tenuti a provvedere agli interventi ordinari. L'autorità di bacino intende quindi svolgere appieno i propri compiti istituzionali di pianificazione, verificando il concreto svolgimento dell'azione programmata. Tuttavia, molto spesso si è constatato che questa fondamentale azione di programmazione non ha avuto alcun seguito; basti pensare soltanto che nei piani di bacino sono state puntualmente individuate le aree a rischio dove negli ultimi cinque anni si sono verificati eventi emergenziali, come ad esempio a Cervinara.

Le difficoltà presenti nel territorio sono anche causate dalla scarsità delle risorse finanziarie fin qui impegnate, sebbene un'attività preventiva si riveli molto più economica e efficace rispetto ad interventi che avvengono dopo l'emergenza. In tal senso, è auspicabile individuare strumenti per rendere più costanti le risorse finanziarie, ricercando altresì la dovuta concertazione con gli enti locali presenti nel territorio, come peraltro già fatto con l'approvazione di un'azione di programma finalizzata alla difesa, al restauro, alla riqualificazione e valorizzazione del litorale domitio.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato l'ingegner D'Occhio che con notevole competenza ha seguito le problematiche di dissesto idrogeologico che interessano i fiumi Liri-Garigliano e Volturno, chiede quale entità di finanziamenti sarebbe necessaria per attuare gli interventi programmati per attenuare le emergenze e i rischi sui quali ha riferito il soggetto audito. In particolare, sarebbe utile conoscere quante delle risorse previste per l'emergenza di Cervinara – pari ad un importo di circa 100 milioni delle vecchie lire – siano state effettivamente impegnate.

L'ingegner D'OCCHIO ritiene che gli interventi necessari debbono essere inquadrati in una cornice temporale di almeno 6-8 anni, ma occorrerebbe disporre di dotazioni finanziarie certe per il primo triennio. Ad esempio, sarebbe auspicabile l'assegnazione di circa 20-25 milioni di euro l'anno per un triennio al fine di realizzare interventi almeno lungo il tratto vallivo del bacino del Volturno; con tali risorse, inoltre, si potrebbero avviare anche le necessarie azioni di monitoraggio e controllo. Le risorse finanziarie indicate si rivelano tanto più indispensabili alla luce dell'incertezza che discende dall'attuazione della legge n. 183 del 1989, che ha consentito il finanziamento degli interventi soltanto in tempi molto estesi.

Con riferimento alla situazione venutasi a creare nell'area di Cervinara, il dato più preoccupante è che a distanza di anni non si è ancora provveduto alla delimitazione dell'area di rischio. Per tale ragione, l'autorità di bacino ha proposto al commissario straordinario di svolgere compiti di supporto per la redazione, entro sei mesi, del progetto preliminare per l'attenuazione del rischio.

Il presidente NOVI, visto l'approssimarsi dell'inizio dei lavori dell'Assemblea e rilevato che le analisi e valutazioni fornite dall'ingegner D'Occhio meritano un ulteriore approfondimento, rinvia il seguito dell'audizione ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2004

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Riunione n. 46

La riunione inizia alle ore 14,40 e termina alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2004

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,45.

Audizione dei rappresentanti di Confindustria

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Guido MORINI, *dirigente del Nucleo Ambiente di Confindustria*, *ri-ferisce sui temi oggetto dell'audizione; prende quindi la parola Flavio BREGANT, direttore tecnico Federacciai.*

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Guido Morini, il dottor Flavio Bregant, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti di Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato, Confederazione italiana piccola e media industria privata (CONFAPI), Confesercenti, Lega delle Cooperative, Confcooperative, Confederazione Nazionale Artigianato (CNA), Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), Casartigiani, Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAD)

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Tommaso CAMPANILE, *rappresentante della Confederazione Nazionale Artigianato (CNA)*, intervenendo anche a nome dei rappresentanti di Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato, Confederazione italiana piccola e media industria privata (CONFAPI), Confesercenti, Lega delle Cooperative, Confcooperative, Confederazione Italiana Agricoltori

(CIA), Casartigiani, Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Tommaso Campanile, i rappresentanti delle associazioni, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2004

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 18 maggio 2004 di richiedere al Ministero della difesa copia di tutta la corrispondenza intercorsa tra il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai crimini, o criminali, di guerra.

La Commissione concorda.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Carlo CARLI (*DS-U*) rileva che permangono numerose difficoltà in merito alla possibilità che i consulenti della Commissione accedano direttamente agli archivi del Ministero della difesa e della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, esprime forti critiche in merito alla posizione assunta dal Ministro della difesa che ha trasmesso alla Commissione documentazione considerata utile ai lavori della Commissione senza con-

sentire ai commissari di effettuare direttamente, presso gli archivi di quel ministero, le ricerche necessarie per formulare specifiche richieste di acquisizione di atti.

Chiede, pertanto, alla presidenza di attivare le procedure necessarie che consentano alla Commissione di svolgere nel migliore dei modi i propri compiti istituzionali che si esplicano anche attraverso l'accesso diretto dei consulenti agli archivi delle citate istituzioni pubbliche.

Flavio TANZILLI, *presidente*, fa presente che sottoporrà la questione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Pierantonio ZANETTIN (*FI*) rileva che stanno per aver luogo in Assemblea votazioni importanti e sarebbe pertanto opportuno prevedere un eventuale seguito delle audizioni all'ordine del giorno consentendo così ai deputati che dovranno assentarsi di intervenire in altra seduta.

Flavio TANZILLI, *presidente*, concorda con quanto espresso dal deputato Zanettin, riservandosi di convocare nuovamente il colonnello Franco Puliti ed il procuratore generale presso la Corte militare di Cassazione, dottor Giuseppe Scandurra, ove nella seduta odierna non fosse possibile completare la loro audizione.

Audizione del colonnello Franco Puliti, già dirigente di cancelleria presso la Corte militare di appello di Roma

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Franco PULITI, *già dirigente di cancelleria presso la Corte militare di appello di Roma*, riferisce sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Intervengono, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Pierantonio ZANETTIN (*FI*), Carlo CARLI (*DS-U*) e Flavio TANZILLI, *presidente* e i senatori Luciano GUERZONI (*DS-U*) e Giampaolo ZANCAN (*VERDI-U*) ai quali risponde Franco PULITI, *già dirigente di cancelleria presso la Corte militare di appello di Roma*.

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia Franco Puliti, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione,
dottor Giuseppe Scandurra**

(Svolgimento e rinvio)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno, ricordando che nel corso della seduta odierna potranno essere poste al dottor Giuseppe Scandurra ulteriori domande rispetto a quelle già formulate nella seduta del 28 aprile 2004.

Intervengono, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Carlo CARLI (DS-U) e Flavio TANZILLI, *presidente*, ai quali risponde Giuseppe SCANDURRA, *procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione*.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il dottor Giuseppe Scandurra, i colleghi intervenuti e rinvia il seguito dell'audizione a martedì 25 maggio 2004. Ricorda a tutti i presenti di non divulgare il contenuto della seduta nella parte segretata.

La seduta termina alle ore 16,25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2004

332^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(2650-A) Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra l'ulteriore emendamento 8.0.200 trasmesso dall'Assemblea, riferito al testo, proposto dalla 1^a Commissione, del disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, di rendere parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del sottosegretario VEGAS, la Sottocommissione approva la proposta del relatore.

(2397) ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di restituzione delle somme indebitamente percepite dagli enti previdenziali e di semplificazione della disciplina delle prestazioni subordinate a determinati requisiti reddituali, nonché di sanatoria in materia di trattamenti previdenziali indebiti

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'esigenza di acquisire una quantifica-

zione debitamente verificata degli effetti del provvedimento, valutando conseguentemente la necessità di inserirvi un'apposita clausola di copertura finanziaria, con particolare riferimento ai seguenti profili: la possibile estensione della platea dei beneficiari delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, derivante dall'esclusione di talune componenti dal computo del reddito influente ai fini del diritto alla percezione delle stesse, disposta dall'articolo 1, comma 2; le eventuali minori entrate correlate alla previsione del non recupero delle somme che risultino, in tutto o in parte, corrisposte per errore a seguito di formale procedimento di rettifica da parte degli enti previdenziali e degli altri soggetti preposti all'erogazione dei trattamenti richiamati all'articolo 3; l'innalzamento delle soglie di reddito e delle quote dell'indebito, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, in relazione alle quali non si fa luogo al recupero di prestazioni dell'INPS indebitamente percepite; la restituzione di somme recuperate dall'INPS e che, in base al presente provvedimento, risultino non ripetibili, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, ultimo periodo.

Rileva, inoltre, che occorre valutare se possano derivare effetti finanziari, correlati all'assegnazione di nuovi o maggiori compiti agli enti interessati, dall'introduzione del procedimento di cui all'articolo 2, comma 1 (con particolare riferimento alla eventuale trasformazione di controlli che a legislazione vigente avvengono a campione in controlli sistematici e generalizzati), e del nuovo modello unificato di dichiarazione dei redditi di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle osservazioni svolte dal relatore, propone di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario VEGAS concorda sull'opportunità di richiedere la suddetta relazione tecnica, anche in considerazione dell'assenza, nel provvedimento in esame, di una clausola di copertura finanziaria.

La Sottocommissione conviene, infine, con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni» (n. 369)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta la Sottocommissione ha invitato il relatore a predisporre uno schema di osservazioni sull'atto in esame, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito.

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra quindi la seguente proposta di osservazioni:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, rilevato, dal punto di vista metodologico, l'indifferibile esigenza di disporre di relazioni tecniche adeguatamente argomentate sugli atti del Governo che diano evidenza degli organici di fatto dei ministeri, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli a condizione che l'invarianza finanziaria dell'incremento dei posti di livello dirigenziale generale venga assicurata mediante soppressione di posizioni di livello dirigenziale non generale effettivamente ricoperte a legislazione vigente e non di posizioni di organico di diritto ed a condizione che venga garantita la necessaria contestualità tra gli incrementi e le riduzioni degli organici stessi».

Il senatore MORANDO (*DS-U*) si dichiara favorevole alla suddetta proposta di osservazioni, a condizione che nel testo venga soppressa l'espressione «a legislazione vigente», in quanto potrebbe dare adito ad equivoci, facendo intendere che si tratti di posizioni di organico di diritto e non di fatto.

Avendo il PRESIDENTE ed il RELATORE concordato con la proposta di soppressione dell'espressione indicata dal senatore Morando, la Sottocommissione approva, infine, lo schema di osservazioni proposto dal relatore, con la suddetta riformulazione.

Schema di contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e Poste italiane S.p.a.» (n. 368)
(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore TAROLLI (*UDC*) illustra lo schema in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti sull'entità e la natura delle risorse stanziare per le finalità previste dal provvedimento sulla base della legislazione vigente. In particolare, in relazione all'articolo 8, che indica l'entità dei trasferimenti posti a carico dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale, si riscontra l'esigenza di acquisire conferma della disponibilità delle risorse previste. In relazione all'articolo 9, che sembra correlato a diritti soggettivi, ponendo a carico del bilancio dello Stato la copertura della differenza fra la tariffa piena e la tariffa agevolata applicabile alle fattispecie richiamate (agevolazioni nei settori dell'editoria e del non-profit nonché per la propaganda connessa alle consultazioni elettorali) senza indicare un espresso limite di spesa, occorre acquisire conferma della coerenza della norma con l'impostazione degli stanziamenti disposti a tal fine dalla legislazione vigente. Al riguardo, segnala, peraltro, che il decreto-legge n. 353 del 2003, citato nella relazione illustrativa, all'articolo 1, comma 1, prevede, con specifico riferimento alla copertura delle agevolazioni tariffarie postali

per le spedizioni di prodotti editoriali, il rispetto del limite di spesa ivi richiamato.

Il sottosegretario VEGAS conferma l'effettiva sussistenza delle disponibilità delle risorse indicate nell'articolo 8 dello schema di contratto in titolo, segnalando che le somme da erogare alla società Poste Italiane S.p.a., ai sensi dell'articolo 9, risultano iscritte nell'ambito del Fondo per l'editoria (capitolo 2183 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) da destinare al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il rimborso delle agevolazioni tariffarie in favore delle imprese editoriali. Precisa inoltre che, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 353 del 2003, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni tariffarie complessive applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio. La disciplina contenuta nel decreto citato, fissando espressamente un limite di spesa alle agevolazioni tariffarie editoriali, dovrebbe escludere l'insorgenza di nuovi oneri per il bilancio dello Stato derivanti dalla concessione delle predette agevolazioni, tenuto conto che, in base al comma 1-*bis* del citato articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni sono determinate le procedure per il monitoraggio degli andamenti degli oneri ai fini del rispetto del suddetto limite di spesa.

Pertanto, eventuali ulteriori assegnazioni di fondi in favore della società suddetta rispetto a quanto stanziato nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri potranno essere effettuate esclusivamente con riferimento ai rimborsi delle agevolazioni tariffarie pregresse concesse entro la data di entrata in vigore della normativa suindicata.

Su proposta del RELATORE, preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, la Sottocommissione esprime infine osservazioni favorevoli.

(2483) DE PETRIS ed altri. - Disciplina dell'acquacoltura biologica, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, la necessità di valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza locale dall'articolo 1, comma 3 (in relazione alla tenuta, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli elenchi ai quali devono obbligatoriamente iscriversi gli operatori dell'acquacoltura biologica), nonché dall'articolo 2, comma 3 (che attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali, alle regioni e alle province autonome, la vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione dei prodotti dell'acquacoltura biologica). Segnala poi l'esigenza di acquisire chiarimenti sulle modalità di finanziamento dei suddetti organismi di controllo e certificazione (tenuto

anche conto dei notevoli compiti ad essi attribuiti dal disciplinare, allegato al provvedimento in esame), al fine di verificare che dalle loro attività non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, valutando eventualmente l'opportunità di apporre un'idonea clausola di invarianza finanziaria. Riguardo agli incentivi finanziari previsti all'articolo 3, fa presente che essi sono finanziati a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, che presenta allo scopo adeguate risorse. In relazione agli emendamenti 1.1 e 1.2, riscontra che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2905) Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Battaglia; Piscitello; Molinari; Massidda; Di Giandomenico ed altri; Bocchino e Angela Napoli; Mazzuca; Cento; Innocenti ed altri; Lo Presti; Alfonso Gianni ed altri; Luigi Pepe; Dario Galli

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore NOCCO (*FI*) riferisce sul provvedimento in esame, osservando, per quanto di competenza, che, come segnalato nella nota del Servizio del bilancio, occorre acquisire ulteriori informazioni, rispetto ai dati offerti nella relazione tecnica presentata alla Camera dei deputati, sulla proiezione almeno decennale degli oneri del provvedimento, considerato che verte in materia pensionistica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11-ter, comma 5 della legge n. 468 del 1978. Il Servizio del bilancio segnala inoltre l'esigenza di acquisire ulteriori dati sugli importi retributivi dai quali derivano, come dati differenziali, gli incrementi stipendiali concessi con gli atti normativi e i contratti collettivi citati all'articolo 1, comma 4 (di cui la relazione tecnica asserisce di aver tenuto conto), sul numero di pensioni di reversibilità con decorrenza dal 1981 (giacché solo per tale anno si ravvisa dalla tabella allegata una predominanza numerica, per di più assai marcata, di tali prestazioni su quelle dirette e alla luce dell'importanza di tale dato nella determinazione della percentuale del 70 per cento di pensioni di reversibilità interessate dal provvedimento), nonché sull'evoluzione dell'importo medio dei trattamenti pensionistici diretti erogati dal 1988 al 1993 (i quali presentano valori inferiori a quello riscontrabile per le pensioni dirette liquidate nel 1987). Al riguardo, segnala altresì che nella discussione presso la Camera dei deputati è stato approvato un emendamento su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti, inerente, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, all'estensione dei benefici recati dal prov-

vedimento ai soggetti che godono del trattamento di reversibilità. Posto che l'articolo 2 prevede che i criteri per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 1 siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite delle disponibilità di cui all'articolo 3, graduando la decorrenza della fruizione del beneficio e l'entità dello stesso, come osservato dal Servizio del bilancio, occorre valutare la congruità della copertura di cui all'articolo 3, che dispone che, a decorrere dall'anno 2007, per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 1 si provveda iscrivendo in bilancio, nella tabella C, una quota che viene quantificata annualmente dalla legge finanziaria. Infatti, se appare configurabile l'erogazione per *tranches* successive del beneficio, a sua volta rigidamente individuato nella sua entità complessiva dal comma 4 dell'articolo 1, la citata soluzione sembra confliggere con la natura degli stanziamenti allocati nella tabella C, in quanto questi ultimi devono possedere la qualità della modulabilità, anche in riduzione, anno per anno, cosa che appare tanto più difficile in considerazione del fatto che la relazione tecnica stima un onere teorico di circa 40 milioni di euro per coprire l'intero onere a regime. Tale circostanza non appare verificarsi nel caso di specie atteso che, una volta emanati gli atti di individuazione del beneficio previsti dal precedente articolo 2, tali spese sembrano andare a costituire un onere rigido e non modulabile. Segnala, poi, che l'articolo 2 è stato introdotto dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati per fini di salvaguardia finanziaria, recependo in parte il parere reso dalla Commissione bilancio in data 12 febbraio 2004 senza tuttavia tener conto che il citato parere contemplava espressamente anche la predisposizione di un'apposita relazione tecnica sugli schemi dei decreti ivi previsti nonché il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*), tenuto conto delle rilevanti implicazioni finanziarie connesse al provvedimento in titolo, ne richiede la rimessione nella sede plenaria.

La Sottocommissione conviene con la proposta testé avanzata ed il relativo esame viene pertanto rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 364)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che lo stesso, corredato di relazione tecnica, sostituisce il previgente regolamento, al fine di adeguare l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali alle nuove disposizioni fissate dal decreto legislativo n. 3 del 2004, il quale all'articolo 6 prevede che dall'attuazione delle previsioni in esso contenute non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In relazione al-

l'articolo 2 del testo, rileva la necessità di valutare se dall'istituzione, a fini di coordinamento, della Conferenza dei capi dei dipartimenti del Ministero per i beni e la attività culturali, possono derivare nuovi o maggiori oneri per spese di funzionamento, posto che la relazione tecnica nulla dice in proposito sebbene, come osservato dal Servizio del bilancio, tale Conferenza costituisca una novità rispetto alla legislazione vigente e potrebbe quindi richiedere risorse aggiuntive rispetto alle ordinarie dotazioni di bilancio.

Analoghe osservazioni valgono in merito ai compiti attribuiti ai Comitati regionali di coordinamento dal successivo articolo 21 (peraltro senza oneri a carico del bilancio dello Stato). Come segnalato dal Servizio del bilancio, ritiene inoltre necessario acquisire chiarimenti in merito agli oneri derivanti del funzionamento degli organismi consultivi di cui agli articoli 17 (Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici) e 18 (Comitati tecnico-scientifici), al fine di verificare l'invarianza finanziaria delle suddette disposizioni, tenuto anche conto che l'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 3 del 2004 prevede che il numero dei membri degli organi consultivi non può eccedere quello vigente alla data di emanazione del predetto decreto e che la relazione tecnica non affronta le suddette norme. Circa le Direzioni regionali di controllo di cui agli articoli 19 e 20, osserva l'esigenza di valutare se i compiti ad esse attribuiti dalle suddette norme possono rientrare nell'attività ordinariamente svolta, ovvero si tratti di nuove competenze con conseguenti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 23 ridetermina le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero rispettivamente nelle tabelle A e B allegate, precisando che dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. In proposito la relazione tecnica afferma che l'incremento del numero dei dirigenti di prima fascia (ora pari a 35 unità), è compensato, come già previsto dal decreto legislativo n. 3 del 2004, riducendo la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia per un numero di posti equivalente sul piano finanziario, e cioè di 16 unità, mentre, per le aree funzionali di cui alla tabella B, si determina una riduzione di 78 unità con una conseguente diminuzione del costo complessivo dell'organico.

Al riguardo, come segnalato anche dal Servizio del bilancio, per quanto concerne i nuovi dirigenti di prima fascia riscontra la necessità di acquisire conferma che le 16 posizioni dirigenziali di seconda fascia da rendere indisponibili ai fini della compensazione risultino effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario, e non siano ricomprese semplicemente nelle piante organiche di diritto, in quanto (come osservato più volte in occasione dell'esame di altri provvedimenti analoghi, incluso lo stesso decreto legislativo n. 3 del 2004), gli stanziamenti relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato sono determinati non in funzione delle piante organiche di diritto, ma in relazione al personale in servizio alla data del 31 dicembre di ogni anno. Ribadisce, infatti, che solo la preventiva individuazione e ri-

duzione di un numero di posizioni dirigenziali attualmente occupate ed equivalenti sul piano finanziario, appare idonea a garantire la prescritta invarianza degli oneri. Peraltro, premesso che la relazione tecnica non fornisce quantificazioni dettagliate circa i risparmi derivanti dalla soppressione delle 16 posizioni dirigenziali di livello non generale, lo stesso Servizio del bilancio rileva, prendendo come riferimento le quantificazioni contenute nella relazione tecnica al decreto legislativo n. 3 del 2004, che gli oneri relativi all'incremento delle posizioni dirigenziali di livello generale e alle retribuzioni corrisposte ai Capi dipartimento appaiono superiori rispetto ai predetti risparmi, per cui appare necessario acquisire ulteriori chiarimenti.

Il sottosegretario VEGAS deposita quindi agli atti della Commissione della documentazione recante chiarimenti inerenti anche ai profili evidenziati dal relatore.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il senatore FALCIER (*FI*) auspica che la Commissione bilancio possa riprendere al più presto i lavori in sede consultiva sull'Atto Senato n. 1977 di cui egli è relatore in 1^a Commissione. Tale auspicio fa seguito alle sollecitazioni già espresse dal senatore Eufemi, occasioni nelle quali non è stato del tutto riconosciuto l'impegno profuso dai componenti della Sottocommissione e dal presidente Azzollini per individuare soluzioni ai profili critici del provvedimento in questione. Prende atto, infine, che i tempi per l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio non possono non tener conto del contestuale impegno connesso ai lavori in sede consultiva sui provvedimenti più urgenti.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che sul provvedimento citato dal senatore Falcier era stata inizialmente predisposta una relazione tecnica verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato e che l'impegno della Commissione bilancio è stato costantemente rivolto all'individuazione di soluzioni concrete in ordine ai profili finanziari critici del provvedimento. Ribadisce che non vi è alcuna preclusione di qualsiasi natura alla conclusione dell'esame del provvedimento, sebbene i tempi per l'espressione del prescritto parere non possano prescindere dall'esigenza di consentire all'Assemblea ed alle Commissioni di svolgere i propri lavori sui decreti-legge e sui provvedimenti più urgenti.

La seduta termina alle ore 9,40.

333ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 364)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi e condizioni)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, rilevata, dal punto di vista metodologico, l'indifferibile esigenza di disporre di relazioni tecniche adeguatamente argomentate sugli atti del Governo, che diano evidenza degli organici di fatto dei ministeri, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli:

nel presupposto che dall'istituzione della Conferenza dei capi di dipartimento di cui all'articolo 2 e dal funzionamento dei Comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 21 non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e che la composizione degli organismi consultivi di cui agli articoli 17 e 18 non venga innovata rispetto alla legislazione vigente;

a condizione che l'invarianza finanziaria dell'incremento dei posti di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 23 venga assicurata mediante soppressione di posizioni di livello dirigenziale non generale effettivamente ricoperte e non di posizioni di organico di diritto ed a condizione che venga garantita la necessaria contestualità tra gli incrementi e le riduzioni degli organici stessi».

Alla richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), replica il presidente AZZOLLINI precisando che, come prassi,

non è possibile indicare l'articolo 81 della Costituzione in esito all'esame degli atti del Governo in sede consultiva.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(2421-A) Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 21 aprile.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Sottocommissione deve rendere il prescritto parere sui restanti emendamenti. Tenuto conto del parere reso sul testo, propone di rendere avviso contrario sulle proposte 22.100 (limitatamente al comma 4), 28.100, 29.110, 29.3, 29.112 e 34.101. Propone, altresì, di rendere avviso condizionato sulla proposta 34.0.100 alla trasformazione in un limite massimo di spesa della lettera c) del comma 1 e alla decorrenza della copertura del relativo onere, nonché di rinviare l'esame dei restanti emendamenti.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime avviso conforme al Presidente.

Il relatore FERRARA (FI) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 22.100, 28.100, 29.104, 29.110, 29.3, 29.112, 34.101 e 34.0.100, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 22.100, limitatamente al comma 4, 28.100, 29.110, 29.3, 29.112 e 34.101, parere di nulla osta sulla proposta 29.104. Esprime inoltre parere di nulla osta sull'emendamento 34.0.100 condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, alla sostituzione, alla lettera c) del comma 1, delle parole: "il cui onere è valutabile in euro 500.000 annui", con le seguenti: "nel limite di spesa massimo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2004", nonché alla sostituzione, al comma 2, delle parole: "e a 12.968.000 euro per l'anno 2006" con le seguenti: ", 12.468.000 euro per l'anno 2006 e 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006" e delle parole: "e a 2.968.000 euro per l'anno 2006" con le seguenti: ", 2.468.000 euro per l'anno 2006 e 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006"».

La Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore ed il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.

(2483) *DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario ARMOSINO deposita agli atti della Commissione una nota contenente chiarimenti ai rilievi formulati dal relatore.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

